

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 25 agosto 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 7 agosto 2026.

**Approvazione di una modifica ordinaria
al disciplinare di produzione della denomina-
zione di origine protetta dei vini «Trebiano
d'Abruzzo».** (26A04192) Pag. 1

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

DECRETO 24 luglio 2026.

**Approvazione dei corrispettivi a carico dei be-
neficiari, a copertura dei costi sostenuti dal GSE,
nell'attuazione del meccanismo c.d. «Energy
release 2.0».** (26A04410) Pag. 43

Ministero della salute

DECRETO 29 maggio 2026.

**Assegnazione dei contratti di formazione me-
dico specialistica finanziati con fondi statali alle
tipologie di specializzazioni per l'anno accademico
2024/2025.** (Prot. MDS-GAB n. 194 del 1° giu-
gno 2026). (26A04303) Pag. 45

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 30 luglio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della
«Medical plus Italia società cooperativa sociale –
in stato di insolvenza», in Assemini e nomina del
commissario liquidatore.** (26A04153) Pag. 48



DECRETO 30 luglio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Confartigianato fidi Pesaro e Urbino società cooperativa in forma abbreviata “Confartfidi Pesaro Urbino” - in liquidazione», in Pesaro, in liquidazione coatta amministrativa. (26A04154) Pag. 49

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arte legno società cooperativa in liquidazione», in Pisa e nomina del commissario liquidatore. (26A04155). Pag. 50

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «54 Cent(R)o società cooperativa», in Massa e nomina del commissario liquidatore. (26A04156)..... Pag. 51

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.I.A.A.F. Servizi integrati assistenza anziani famiglie – Società cooperativa sociale», in Taranto e nomina del commissario liquidatore. (26A04157) Pag. 52

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sintech – Società cooperativa sociale – ETS in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A04158) Pag. 53

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 agosto 2026.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 marzo al 3 aprile 2026 nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Amandola in Provincia di Fermo. (Ordinanza n. 1208). (26A04405) Pag. 54

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nume-ta» (26A04267) Pag. 62

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina, «Rosuvastatina Mylan Italia». (26A04268) Pag. 62

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio alginato e sodio bicarbonato, «Gaviscon». (26A04269)..... Pag. 63

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ramipril, «Ramipril EG». (26A04270) Pag. 63

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

Presentazione delle domande di agevolazione delle proposte progettuali nell'ambito del partenariato EuroHPC JU, bando «HORIZON-JU-EURO-HPC-2026-COE-LH-01». (26A04266)..... Pag. 64

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL MARE

Comunicato relativo all'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate al finanziamento di interventi di nuova realizzazione, riqualificazione e valorizzazione di musei del mare ubicati nelle isole minori marine. (26A04271) ... Pag. 64



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 7 agosto 2026.

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Trebbiano d'Abruzzo».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle

indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e successive modifiche ed integrazioni;

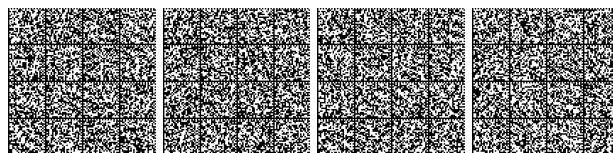
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed integrazioni;



Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, così come modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 aprile 2025, registrato dalla Corte dei conti il 12 maggio 2025 al n. 737;

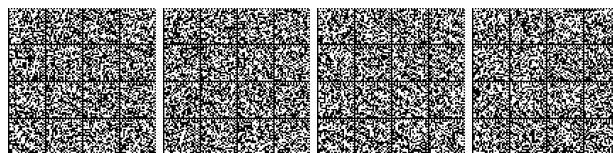
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 dicembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 62 del 16 marzo 2026, recante attuazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, e, in particolare, l'art. 61, comma 3, del predetto decreto;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti al n. 170 in data 13 febbraio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del D.P.C.M. n. 178/2023, così come integrata dalla direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 126396 del 16 marzo 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 195 in data 19 marzo 2026;

Vista la direttiva del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare prot. n. 106153 del 4 marzo 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 159 in data 6 marzo 2026, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla Direttiva dipartimentale, sopra citate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al



dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024 di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di Direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte prima, n. 221 del 25 agosto 1972, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Trebiano d'Abruzzo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i successivi decreti di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Trebiano d'Abruzzo»;

Visto il decreto del direttore generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, par. 2, del reg. CE n. 1234/2007 e approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, par. 2 e 3, del reg. CE n. 1234/2007;

Visto il decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativo a modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP concernente la variazione dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo di cui all'art. 90 del reg. UE 1306/2013, ai sensi dell'art. 10, comma 9 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

Visto il decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica 22 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 13 gennaio 2015, concernente modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Trebiano d'Abruzzo»;

Visto il decreto del Dirigente della PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica 19 gennaio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 30 del 6 febbraio 2023, concernente modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Trebiano d'Abruzzo»;

Considerato che ai sensi dell'art. 61, comma 3, del decreto ministeriale 22 dicembre 2025, sopra citato, le previgenti disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 dicembre 2021 continuano ad applicarsi alle procedure di registrazione, modifica del disciplinare e cancellazione delle DOP e IGP dei vini, per le quali la relativa domanda è stata presentata al Ministero entro il 31 marzo 2026;

Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo, acquisita al prot. ingresso n. 0522057 del 7 ottobre 2024, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Trebiano d'Abruzzo», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che il Consorzio tutela vini d'Abruzzo è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata dei vini «Trebiano d'Abruzzo», in virtù del decreto del direttore generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità 4 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 141 del 19 giugno 2012, da ultimo confermato con decreto del Dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 1° settembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 209 del 9 settembre 2025;

Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui è richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, è una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e che la stessa comporta, altresì, una modifica del documento unico;

Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di approvazione di una modifica ordinaria è stata esaminata nell'ambito della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo con prot. ingresso n. 0099402 del 4 marzo 2025;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 dicembre 2025, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Trebiano d'Abruzzo»;



la suddetta proposta di modifica del disciplinare è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 20 del 26 gennaio 2026, a fini di opposizione a livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni.

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso;

Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Trebiano d'Abruzzo», che comporta altresì una modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Ritenuto altresì, di dover procedere, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico consolidato modificato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Trebiano d'Abruzzo», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 20 del 26 gennaio 2026, è approvata.

2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Trebiano d'Abruzzo», consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli allegati A e B al presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. In conformità all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale a partire dalla campagna vitivinicola 2026/2027.

Art. 3.

Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27, dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto è comunicata alla Commissione europea tramite il sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.

2. In conformità all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione europea nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, Serie C, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Trebiano d'Abruzzo» consolidato con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo è pubblicato nella sezione «Qualità» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (<https://www.masaf.gov.it>).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 7 agosto 2026

Il dirigente: GASPARRI



DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «TREBBIANO D'ABRUZZO»

Articolo 1 *Denominazione e vini*

La Denominazione di Origine Controllata "Trebiano d'Abruzzo" è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

2. Le seguenti sottozone della denominazione di origine controllata "Trebiano d'Abruzzo":

- "Terre di Chieti" superiore e riserva;
- "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" superiore e riserva;
- "Colline Pescaresi" superiore e riserva;
- "Colline Teramane" superiore e riserva,

sono riservate ai vini disciplinati tramite i rispettivi allegati al presente disciplinare.

Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2 *Base ampelografica*

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Trebiano d'Abruzzo", deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebiano abruzzese e/o Trebiano toscano per almeno l'85%;

possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per l'intero territorio della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3 *Zona di produzione delle uve*

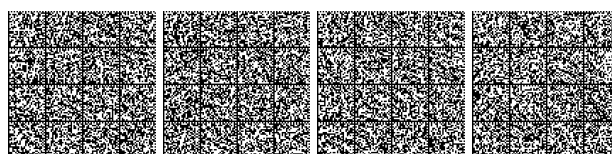
La zona di produzione del vino a DOC "Trebiano d'Abruzzo" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

1) provincia di Chieti:

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Montedisorio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccasalegna, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torvecchia Teatina, Treglio, Tuffillo, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri.

2) provincia di L'Aquila:

Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvechio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagliano Alto, Fontecchio, Fossa, Cagliano Aterno, Goriano Scoli, Introdacqua, Molina Aterno, Merino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Roccacasale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.



3) provincia di Pescara:

Alanno, Bolognano, Brittolli, Bussi, Cappelletti sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecervino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrialignani, Vicoli;

4) provincia di Teramo:

Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Isola del Gran Sasso, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

- Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC "Trebiano d'Abruzzo" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

Le uve destinate alla produzione del vino a DOC "Trebiano d'Abruzzo" devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 600 metri s.l.m.. Per i terreni esposti a mezzogiorno tale limite non deve superare i 700 metri s.l.m.

- Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2400 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.

- Forme di allevamento e sesti di impianto.

Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola abruzzese e spalliera semplice o doppia, o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

- Altre pratiche colturali.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

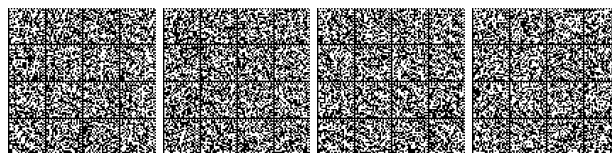
- Resa a ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Trebiano d'Abruzzo", sono le seguenti:

Vino	Resa uva/ha (ton.)	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo (% vol)
"Trebiano d'Abruzzo"	17	10,50

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Trebiano d'Abruzzo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione



globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per l'intera partita.

Articolo 5 *Norme per la vinificazione*

- Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo della Regione Abruzzo.

- Elaborazione.

Per l'elaborazione dei vini di cui all'art. 1 sono consentite le pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

- Arricchimento.

È consentito l'arricchimento dei prodotti a monte del vino a Denominazione di Origine Controllata "Trebiano d'Abruzzo" con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato oppure per autoconcentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia.

- Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

- Immissione al consumo.

Il vino a DOC "Trebiano d'Abruzzo" non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Articolo 6 *Caratteristiche al consumo*

Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Trebiano d'Abruzzo", all'atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- "Trebiano d'Abruzzo ":

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
- sapore: da secco ad abboccato, sapido, vellutato, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

Il vino a DOC "Trebiano d'Abruzzo" eventualmente sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore di legno.

Articolo 7 *Designazione e presentazione*

- Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "riserva" scelto", "selezionato", "superiore" e similari.



È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Trebiano d’Abruzzo” ad esclusione delle sottozone, non può essere utilizzata la menzione vigna.

- Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto la denominazione d'origine.

- Annata.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Articolo 8
Confezionamento

- Materiali e volumi nominali dei recipienti.

Il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, deve avvenire in recipienti di vetro delle capacità nominali previste dalla normativa vigente.

Inoltre, per il vino del comma precedente ad esclusione delle tipologie qualificate con le sottozone e le Unità Geografiche Aggiuntive, è consentito l'uso di recipienti di altri materiali idonei a venire in contatto con gli alimenti, delle capacità nominali non inferiori a 2 litri.

- Chiusure dei recipienti

Per il vino a denominazione di origine controllata “Trebiano d’Abruzzo” di cui all'art. 1 ad esclusione delle sottozone e delle Unità Geografiche Aggiuntive sono ammesse tutte le chiusure consentite dalla vigente normativa, ad esclusione del tappo a corona e delle capsule a strappo.

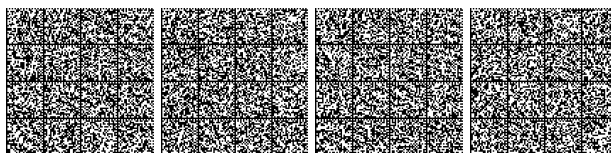
Articolo 9
Legame con la zona geografica

A) Informazioni sulla zona geografica.

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata dall'art.3 comprende l'intera fascia collinare costiera e pedemontana della regione Abruzzo che, nella parte mediana, si amplia verso l'interno per includere verso nord l'altopiano dell'Alto Tirino, a nord-ovest la Valle Subequana, a sud la Valle Peligna nonché a sud-ovest la Valle Roveto.

Le formazioni collinari interessate dalla coltivazione della vite, costituite da depositi plio-pleistocenici che hanno riempito il bacino periadriatico mediante un ciclo sedimentario marino svoltosi tra la fine del Terziario e l'inizio del Quaternario, si sviluppano su una fascia di circa 20-25 chilometri di larghezza e circa 125 chilometri di lunghezza, dal fiume Tronto al fiume Trigno, cui si aggiungono alcune conche intermontane nella parte centrale della regione Abruzzo. Dal punto di vista granulometrico tali formazioni possono essere considerate abbastanza variabili: alle argille con sabbia, verso la parte alta della formazione, si sovrappongono le sabbie silicee a grana fine e media, più o meno argillose, di colore giallastro per l'alterazione di ossidi di ferro, a cemento calcareo oppure argilloso, di solito scarso, spesso intercalato da livelli di limi, ghiaie e argille. Nella grande maggioranza dei casi il suolo che si origina presenta una equa ripartizione di materiale da cui si formano terreni con struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione nella parte centro-meridionale dell'area interessata e tendenzialmente più argillosi nella parte settentrionale. Le conche intermontane sono costituite da terrazzi fluvio-alluvionali antichi, con depositi detritici a bassa pendenza che rendono questi terreni particolarmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione. La ritenzione idrica in genere è medio bassa con elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti. L'altitudine dei terreni coltivati a vite può raggiungere i 700 metri s.l.m., con pendenze ed esposizioni variabili a seconda dei versanti e quando le condizioni orografiche, di esposizione a mezzogiorno sono favorevoli ad una



completa maturazione fenolica. Sono esclusi i terreni siti nei fondovalle umidi e quelli con esposizioni poco consone.

Il clima è di tipo temperato, con temperature medie annuali comprese tra i 12°C di aprile ed i 16°C di ottobre, ma nei mesi di luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature medie di 24-25°C. L'escursione termica annua è considerevole poiché legata da una parte alla presenza delle correnti fredde provenienti dai Balcani, che durante l'inverno fanno sentire la loro influenza, e dall'altra alla presenza del mare Adriatico e delle aree di alta pressione che permangono sul bacino del Mediterraneo durante l'estate.

Notevoli anche le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza dei massicci del Gran Sasso e della Maiella, così come la ventilazione che determinano le condizioni ottimali per l'accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a uve di straordinaria qualità con vini dai profumi intensi e caratterizzati. L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compresa tra 1.800 e 2.200 gradi- giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia del Trebbiano che di eventuali altri vitigni complementari a bacca bianca.

Le precipitazioni totali annue si aggirano mediamente sugli 800 mm; il periodo più piovoso è quello compreso tra novembre e dicembre (oltre 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (intorno a 30 mm).

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

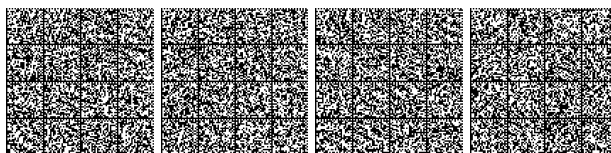
La presenza del vitigno Trebbiano nell'Italia centrale si può far risalire all'epoca romana. Infatti Plinio descriveva un "Vinum trebullanum" il cui nome è dato dall'aggettivo *trebullanus*, che deriva dal sostantivo *trebula*, con il significato di casale o fattoria. Il termine *Trebbiano*, secondo la sua etimologia, indica quindi in via generale un vino bianco locale che oggi definiremo paesano o casereccio, prodotto nei vari poderi o fattorie di campagna ed utilizzato dagli stessi contadini. Quale che sia la sua origine, comunque, dobbiamo aspettare gli inizi del trecento perché Pier dé Crescenzi descriva per la prima volta un vitigno di Trebbiano: "...et un'altra maniera d'uve la quale Trebbiana è dicta et è bianca con granello ritondo, piccholo et molti acini avere...". Nel '500 Sante Lancerio, bottigliere di papa Paolo III, ricorda come fosse diffusa la coltivazione del Trebbiano in Toscana, così come alla fine dello stesso secolo il marchigiano Andrea Bacci, medico personale di papa Sisto V, nell'opera citata parla di numerosi vini Trebulani e segnala la presenza di "uve moscatelle e trebulane" anche nei territori limitrofi al lago Fucino ed in area Peligna. La presenza del Trebbiano in Abruzzo si rileva più tardi anche nella monografia di Raffaele Sersante del 1856, che ricorda come questa varietà fosse largamente diffusa e nota. Oggi un gran numero di vitigni portano il nome di Trebbiano, sovente accompagnato da un nome geografico che dovrebbe indicare il luogo di origine o di maggior diffusione, ma tentare di descriverne le differenze è impresa assai ardua, come ci ricorda l'illustre ampelografo del primo '900 Giuseppe di Rovasenda e più tardi il Marzotto. Infatti, per molti anni, il Trebbiano abruzzese è stato confuso con il Bombino bianco tanto che nel disciplinare di produzione del "Trebbiano d'Abruzzo" approvato nel 1972 era riportato che il vino "deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai vitigni Trebbiano d'Abruzzo (Bombino bianco) e/o Trebbiano toscano...". Questi vitigni costituiscono di fatto la base fondamentale del vino bianco a denominazione più importante e diffuso della regione Abruzzo, il cui disciplinare è stato più volte adeguato per meglio rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più attento alla qualità. Pertanto l'incidenza dei fattori umani è fondamentale poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, oggi si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.

- *Base ampelografia dei vigneti*: il vino "Trebbiano d'Abruzzo" deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano almeno all'85%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per l'intero territorio della regione Abruzzo da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

- *Forme di allevamento, sesti d'impianto e sistemi di potatura*: la forma di allevamento generalmente usata nella zona è la pergola abruzzese anche se da diversi anni si vanno sempre più espandendo le forme a spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto (meccanizzazione) ed una migliore gestione delle rese massime di uva.

- *Pratiche relative all'elaborazione dei vini*: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini bianchi tranquilli, adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto. La tipologia "base" può essere immessa al consumo solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico



La secolare presenza ed il particolare equilibrio che il vitigno Trebbiano ha trovato nell'area interessata, tanto da differenziare una specifica varietà denominata Trebbiano abruzzese in passato spesso confusa con il Bombino, permette di ottenere vini dalle spiccate peculiarità che si estrinsecano appieno nel vino DOC "Trebbiano d'Abruzzo". La denominazione comprende tre tipologie di vino bianco: il base, il superiore ed il riserva, che dal punto di vista analitico ed organolettico esprimono caratteri propri, specifici, descritti in maniera sintetica e non esaustiva nell'art.6 del presente disciplinare. In particolare, i vini presentano un colore giallo paglierino più o meno intenso; odore tipico, delicato, con spiccati sentori di frutta e fiori, sino a giungere al minerale in quelli più evoluti; il sapore è asciutto con retrogusto gradevolmente mandorlato che conferisce al vino eleganza ed armonia.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

L'ampia area geografica interessata, pari ad oltre un terzo dell'intera regione Abruzzo, sebbene presenti un'orografia ed una pedologia piuttosto omogenea, di fatto è caratterizzata da condizioni climatiche leggermente differenti, da nord a sud e da est ad ovest, caratterizzate da specifiche condizioni climatiche (pioggia, temperatura, ventilazione, ecc.) che associate alla diversa natura dei terreni ed all'esposizione influenzano in maniera significativa le caratteristiche vegeto-produttive del vitigno Trebbiano, base essenziale dell'omonimo vino prodotto da tempo immemore in Abruzzo.

L'interazione vitigno-clima-terreno è determinante per l'estrinsecazione di determinate caratteristiche dei vini: struttura, colore, profumi. In Abruzzo, grazie alla particolare conformazione orografica del territorio, caratterizzata da colline assolate e ventilate, al clima temperato, alle notevoli escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla presenza del mare Adriatico e dalla vicinanza dei massicci del Gran Sasso e della Maiella, alla presenza di suoli ben drenati, unitamente ai fattori umani - connessi da un lato alla lunga tradizione storica e dall'altra alle moderne tecniche di coltivazione e vinificazione (vedi uso del legno nelle fermentazioni e/o elevazioni del prodotto), si realizzano le condizioni ottimali per la produzione di uve Trebbiano di straordinaria qualità, da cui si ottengono vini dai profumi intensi, freschi, tipici, caratterizzati da un retrogusto gradevolmente mandorlato.

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero – sezione Controlli.



ALLEGATO 1

“TREBBIANO D’ABRUZZO” SOTTOZONA “TERRE DI CHIETI”

Articolo 1

Denominazione e vini

La Denominazione di Origine Controllata “Trebiano d'Abruzzo” con il riferimento alla sottozona “Terre di Chieti” è riservata alle seguenti tipologie di vini:

- Trebiano d'Abruzzo “Terre di Chieti” superiore;
- Trebiano d'Abruzzo “Terre di Chieti” riserva.

Articolo 2

Base ampelografica

I vini a Denominazione di Origine Controllata “Trebiano d'Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebiano abruzzese e/o Trebiano toscano almeno al 90%;

possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione della sottozona “Terre di Chieti” ricade in Provincia di Chieti e comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccascalegna, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrecchia Teatina, Treglio, Tuffillo, Vasto, Villafonsina, Villamagna, Vacri.

Articolo 4

*Norme per la viticoltura**- Condizioni naturali dell'ambiente.*

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC Trebiano d'Abruzzo sottozona “Terre di Chieti” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

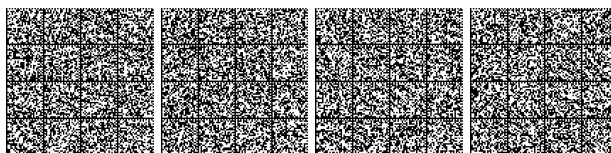
Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Trebiano d'Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 600 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 700 metri slm per quelli esposti a mezzogiorno.

- Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.400 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.

- Altre pratiche colturali.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

- Resa a ettaro e Titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per la produzione del vino a DOC “Trebiano d'Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” sono le seguenti:

- Produzione uva: 14 tonnellate/ettaro.
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Articolo 5 *Norme per la vinificazione*

- Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata della Denominazione di Origine Controllata “Trebiano d'Abruzzo”.

- Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.

-Invecchiamento/Affinamento.

Il vino a DOC “Trebiano d' Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” seguito dalla menzione superiore deve essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a quattro mesi.

Il vino a DOC “Trebiano d'Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” seguito dalla menzione superiore, non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo, successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino a DOC “Trebiano d'Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” seguito dalla menzione “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a dodici mesi.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 6 *Caratteristiche al consumo*

Il vino a DOC “Trebiano d'Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- “Trebiano d'Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” superiore:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: secco, vellutato, armonico, talvolta con retrogusto ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

- “Trebiano d'Abruzzo ” sottozona “Terre di Chieti” riserva:

- colore: da giallo paglierino a dorato più o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: secco, vellutato, armonico talvolta con retrogusto ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

I vini a DOC Trebiano d'Abruzzo sottozona “Terre di Chieti”, qualora sottoposti a passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.



Articolo 7

Designazione e presentazione

- *Caratteri e posizione in etichetta.*

- Per il vino a DOC “Trebiano d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti”, il nome della sottozona deve sempre precedere senza nessun intercalare la denominazione “Trebiano d’Abruzzo” e figurare in caratteri di dimensioni uguali o superiori di quelli usati per la denominazione di origine controllata “Trebiano d’Abruzzo”.

- Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Trebiano d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” di cui all’art. 1 è consentito l’uso delle unità geografiche aggiuntive indicate nell’allegato A “elenco positivo” ai sensi dell’art. 29, comma 4 della legge 238/16”. Il nome dell’unità geografica, sovracomunale, deve sempre essere riportato immediatamente al di sotto del nome della sottozona e figurare in caratteri più piccoli.

- *Vigna.*

Nella designazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Trebiano d’Abruzzo” con sottozona “Terre di Chieti” può essere utilizzata la menzione “vigna” ai sensi dell’art. 31, par. 10, della legge 238/2016.

Articolo 8

Confezionamento

- *Materiali e Volumi nominali dei recipienti.*

Per il confezionamento del vino a DOC “Trebiano d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” è consentito utilizzare solo bottiglie di vetro di forma tradizionale e di volume nominale pari a litri: 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000 e formati speciali di volume nominale fino a 27 litri.

- *Chiusure dei recipienti.*

Per il vino a DOC “Trebiano d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” seguito dalla menzione “riserva” è consentito solo l’uso del tappo di sughero raso bocca.

Per il vino a DOC “Trebiano d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” seguito dalla menzione “superiore” è vietato il tappo a corna e a strappo.

Articolo 9

*Legame con l’ambiente geografico**A) Informazioni sulla zona geografica.*

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata dall’art. 3 è costituita da un’ampia ed estesa fascia della collina litoranea, che va dal fiume Foro al Trigno, seguita dalla collina interna ed infine da quella pedemontana che giunge nella parte nord-occidentale sino ai piedi della Maiella.

Le colline argillose fiancheggiano le poche pianure alluvionali di natura arenacea e argillosa formate dai fiumi Foro, Sangro, Sinello e Trigno e danno luogo ad un paesaggio ondulato, con ampi dossi quasi pianeggianti e versanti poco acclivi e rotondeggianti ma spesso interrotti bruscamente da ripidi pendii, anche verticali, dovuti all’instaurarsi di fenomeni di erosione spinta (calanchi).

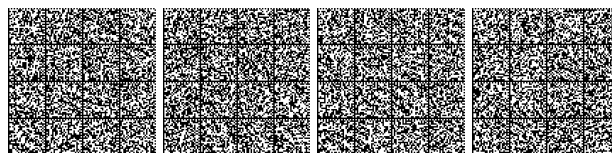
Nella grande maggioranza dei casi i suoli agricoli presentano una equa ripartizione di materiale da cui si formano terreni con struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione.

La vocazione di questi terreni, per pendenze entro il 25% e ben esposti, è indirizzata principalmente verso la viticoltura, coltura che determina uno sfruttamento normale del suolo e lo preserva da fenomeni di erosione accelerata.

Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 650 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm della collina interna. Il clima è di tipo temperato-caldo, con temperature medie comprese tra i 13°C di aprile ed i 15°C di ottobre, con punte di 25°C nei mesi di luglio ed agosto.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

La presenza del vitigno Trebiano nell’Italia centrale si può far risalire all’epoca romana. Infatti Plinio descriveva un “Vinum trebulanum” il cui nome è dato dall’aggettivo *trebulamus*, che deriva dal sostantivo *trebula*, con il



significato di casale o fattoria. Il termine *Trebbiano*, secondo la sua etimologia, indica quindi in via generale un vino bianco locale che oggi definiremo paesano o casereccio, prodotto nei vari poderi o fattorie di campagna ed utilizzato dagli stessi contadini. Quale che sia la sua origine, comunque, dobbiamo aspettare gli inizi del trecento perché Pier dé Crescenzi descriva per la prima volta un vitigno di Trebbiano: “...*et un'altra maniera d'uve la quale Trebbiana è dicta et è bianca con granello ritondo, piccholo et molti acini avere...*”. Nel ‘500 Sante Lancerio, bottigliere di papa Paolo III, ricorda come fosse diffusa la coltivazione del Trebbiano in Toscana, così come alla fine dello stesso secolo il marchigiano Andrea Bacci, medico personale di papa Sisto V, nell’opera citata parla di numerosi vini Trebulani e segnala la presenza di “uve moscatelle e trebulane” anche nei territori limitrofi al lago Fucino ed in area Peligna. La presenza del Trebbiano in Abruzzo si rileva più tardi anche nella monografia di Raffaele Sersante del 1856, che ricorda come questa varietà fosse largamente diffusa e nota. Oggi un gran numero di vitigni portano il nome di Trebbiano, sovente accompagnato da un nome geografico che dovrebbe indicare il luogo di origine o di maggior diffusione, ma tentare di descriverne le differenze è impresa assai ardua, come ci ricorda l’illustre ampelografo del primo ‘900 Giuseppe di Rovasenda e più tardi il Marzotto. Infatti, per molti anni, il Trebbiano abruzzese è stato confuso con il Bombino bianco tanto che nel disciplinare di produzione del “Trebbiano d’Abruzzo” approvato nel 1972 era riportato che il vino “*deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai vitigni Trebbiano d’Abruzzo (Bombino bianco) e/o Trebbiano toscano...*”. Pertanto l’incidenza dei fattori umani è fondamentale poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, oggi si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.

- *Base ampelografia dei vigneti*: il vino Doc Trebbiano d’Abruzzo, sottozona “Terre di Chieti” deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano almeno all’ 90%.

- *Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura*: la forma di allevamento usata nella zona è la pergola abruzzese, con un numero minimo di 1.600 ceppi per ettaro o a spalliera semplice o doppia, con un numero minimo di 2.400 ceppi per ettaro. I sesti di impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto.

- *Pratiche relative all’elaborazione dei vini*: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini bianchi tranquilli. Il vino Trebbiano d’Abruzzo della sottozona Terre di Chieti è sempre seguito dalla menzione superiore o dalla menzione riserva. Il vino seguito dalla menzione superiore deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio di minimo 4 mesi e l’immissione al consumo può avvenire solo a partire dal 1° marzo successivo all’annata di produzione delle uve. Il vino seguito dalla menzione riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di minimo 12 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico

La denominazione Trebbiano d’Abruzzo seguita dalla sottozona Terra di Chieti comprende due tipologie di vino bianco con caratteristiche qualitative che ne permettono l’attribuzione della menzione “superiore” e della menzione “riserva” sia rispetto ai gradienti di maturazione delle uve Trebbiano abruzzese e sia rispetto alle qualità chimico-fisiche ed organolettiche dei vini che presentano caratteristiche adatte anche ad un medio-lungo invecchiamento prima dell’uscita sul mercato.

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

L’ampia area geografica interessata, pari ad oltre un terzo dell’intera provincia di Chieti, di fatto è caratterizzata da condizioni climatiche differenti che permettono di individuare specifici microclimi.

Comunque, in linea generale, la giacitura collinare dei vigneti, l’ottima esposizione, le notevoli escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio della Maiella nella parte più a nord e dei Monti Frentani a sud, associate alla buona ventilazione (brezze di mare e di monte) ed all’assenza di ristagni di umidità nei terreni, determinano condizioni ottimali per l’estrinsecazione delle peculiari caratteristiche vegeto-produttive del vitigno Trebbiano abruzzese, dando origine a vini dai profumi intensi con sapori molto forti, difficilmente replicabili in altri areali.

Allegato A. Elenco positivo delle Unità Geografiche Aggiuntive.

1. Unità geografiche sovracomunali: Colline Teatine o Teatino; Colline Frentane o Frentania o Frentano; Colline del Sangro; Colline del Vastese o Hystonium.



- 1.1 Colline Teatine o Teatino comprendente l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Crecchio, Filetto, Francavilla al mare, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Miglianico, Orsogna, Poggiofiorito, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri.
- 1.2 Colline Frentane o Frentania o Frentano comprendente l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Altino, Archi, Atessa, Bomba, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, Torino di Sangro, Treglio.
- 1.3 Colline del Sangro comprendente l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Archi, Atessa, Bomba, Fossacesia, Mozzagrogna, Paglieta, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, Torino di Sangro.
- 1.4 Colline del Vastese o Hystonium comprendente l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Carpineto Sinello, Carunchio, Casalbordino, Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, San Salvo, Scerni, Vasto, Villalfonsina.



ALLEGATO 2

“TREBBIANO D’ABRUZZO” SOTTOZONA “TERRE AQUILANE” O “TERRE DE L’AQUILA”

Articolo 1

Denominazione e vini

La Denominazione di Origine Controllata “Trebiano d'Abruzzo” con il riferimento alla sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” è riservata alle seguenti tipologie di vini:

- Trebbiano d'Abruzzo “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” superiore;
- Trebbiano d'Abruzzo “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” riserva.

Articolo 2

Base ampelografica

La Denominazione di Origine Controllata “Trebiano d'Abruzzo” sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano almeno al 90%;

possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione della sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” ricade in Provincia di L’Aquila e comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagliano Alto, Fontecchio, Fossa, Cagliano Aterno, Goriano Scoli, Introdacqua, Molina Aterno, Merino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Roccacasale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

Articolo 4

*Norme per la viticoltura**- Condizioni naturali dell'ambiente.*

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Trebiano d'Abruzzo” sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Trebiano d'Abruzzo” sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 600 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 700 metri slm per quelli esposti a mezzogiorno.

- Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2400 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.

- Altre pratiche colturali

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

- Resa a ettaro e Titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per la produzione dei vini a DOC “Trebiano d'Abruzzo” sottozona “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” sono le seguenti:

- Produzione uva: 14 tonnellate/ettaro.



- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Articolo 5 *Norme per la vinificazione*

- *Zona di vinificazione.*

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata "Trebiano d'Abruzzo".

- *Resa uva/vino.*

La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.

- *Invecchiamento/Affinamento.*

Il vino a DOC "Trebiano d'Abruzzo" sottozona "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" seguito dalla menzione superiore deve essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a quattro mesi.

Il vino a DOC "Trebiano d'Abruzzo" sottozona "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" seguito dalla menzione superiore, non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo, successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino a DOC "Trebiano d'Abruzzo" sottozona "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" seguito dalla menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a dodici mesi.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 6 *Caratteristiche al consumo*

Il vino a DOC Trebiano d'Abruzzo sottozona "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- "Trebiano d'Abruzzo" sottozona "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" superiore:

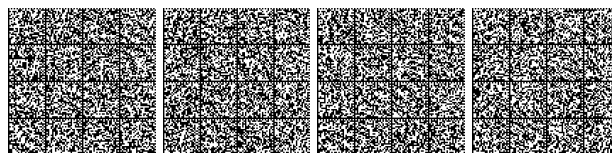
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: secco, vellutato, armonico talvolta con retrogusto ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

- "Trebiano d'Abruzzo" sottozona "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" riserva:

- colore: da giallo paglierino a dorato più o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: secco, vellutato, armonico talvolta con retrogusto ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

I vini a DOC Trebiano d'Abruzzo sottozona "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila", qualora sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.

Articolo 7 *Designazione e presentazione*



- *Caratteri e posizione in etichetta.*

- Per i vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila", il nome della sottozona deve sempre precedere senza nessun intercalare la denominazione "Trebbiano d'Abruzzo" e figurare in caratteri di dimensioni uguali o superiori di quelli usati per la denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo".

- *Vigna.*

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" può essere utilizzata la menzione "vigna" ai sensi dell'art. 31, par. 10, della legge 238/2016.

Articolo 8 *Confezionamento*

- *Materiali e Volumi nominali dei recipienti.*

Per il confezionamento dei vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" è consentito utilizzare solo bottiglie di vetro di forma tradizionale e di volume nominale pari a litri: 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000 e formati speciali di volume nominale fino a 27 litri.

- *Chiusure dei recipienti.*

Per il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" seguito dalla menzione "riserva" è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.

Per il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" seguito dalla menzione "superiore" è vietato il tappo corona e a strappo.

Articolo 9 *Legame con l'ambiente geografico*

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata dall'art.3 della sottozona Terre Aquilane o Terre de L'Aquila comprende due aree montane così distinte: la prima una piccola conca intermontana denominata "Piano" in agro di Ofena nonché le aree circostanti ricadenti nei territori di Capestrano e Villa S. Lucia, definita dalle pendici sud-orientali del massiccio del Gran Sasso e dalla catena del Sirente. Il pianoro e le aree limitrofe si trovano a circa 400-450 metri sul livello del mare, con ottime esposizioni.

I suoli sono costituiti da terrazzi alluvionali antichi, con depositi detritici a bassa pendenza che rendono questi terreni particolarmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione. La ritenzione idrica è medio bassa con elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti. La seconda comprende una conca intermontana denominata definita a nord-est/sud-est dalle pendici del massiccio della Maiella ed a nord-ovest dalle propaggini della catena del Velino-Sirente. L'ampia vallata giace a circa 400 metri sul livello del mare, con ottime esposizioni e buona ventilazione. I suoli sono costituiti da terrazzi fluvio-alluvionali antichi, con depositi detritici a bassa pendenza che rendono questi terreni particolarmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione.

Il clima è di tipo temperato, con temperature medie comprese tra i 12°C di aprile ed i 14°C di ottobre, ma nei mesi di luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature medie anche superiori a 24°C. L'escursione termica annua è considerevole poiché legata alla presenza dei massicci montuosi che durante l'inverno fa sentire la sua influenza, così come sono veramente notevoli le escursioni termiche tra giorno e notte (anche di 20-25°C), che determinano le condizioni ottimali per l'accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a uve di straordinaria qualità con vini dai profumi intensi e caratterizzati.

L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.800 ed i 2.000 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione dei vitigni Trebbiano abruzzese e Trebbiano toscano. Le precipitazioni totali annue si aggirano mediamente sui 700 mm; il periodo più piovoso è quello



compreso tra novembre e dicembre (oltre 70 mm/mese) mentre i mesi con il minimo assoluto sono quelli di luglio ed agosto (intorno a 30 mm/mese).

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

La presenza della vitivinicoltura nelle aree interne dell'Abruzzo trova una fondamentale testimonianza storica nel poeta latino Publio Ovidio Nasone, nato a Sulmona nel 43 a.C. e morto in esilio a Tomi sul Mar Nero nel 17 d.C., che rievoca con i versi che seguono la sua terra natale:

"Sulmona, la terza parte della campagna Peligna mi tiene, una terra piccola, ma salubre per le acque di fonte. Anche se il sole, quando è vicino, spacca la pietra e la stella del cane di Icaro risplende violenta, i campi Peligni son percorsi da limpide correnti, e sul suolo morbido l'erba rigogliosa verdeggia. Terra fertile della spiga di Cerere, e ancor più di uva, qualche campo dà anche l'albero di Pallade, l'ulivo, ...". Molti secoli dopo un'altra importante testimonianza viene dal barone Giuseppe Nicola Durini (1765-1845) il cui saggio dal titolo *De' vini degli Abruzzi*, contenuto negli *Annali Civili del regno delle Due Sicilie* (n°36, 1820), costituisce un valido compendio ampelografico ed enologico che conserva ancora oggi una certa validità. Il Durini scriveva a proposito dei vini degli Abruzzi: "...Pure avendo già detto che quella marna variamente si compone, avviene che dove la combinazione ne sia favorevole, produconsi vini non ispregevoli. Per tale cagione nella Provincia di Chieti la lagrima di Tollo, i vini di Ortona e quelli di Vasto riescono assai buoni e sono ricercati. ; nella Provincia di Teramo i vini di Castellamare, come in quella di Aquila, que' di Popoli e di Capestrano Né vogliansi lodar meno i vini di Bugnara e Prezza nella valle di Solmona, perché le vigne son messe fra ciottoli silicei rivestiti di bianchissima crosta calcarea e nettissimi, sopra de' quali riposa e viene a maturità il grappolo che acquista un singolar sapore. Questo vino ha quel raro gusto che dicesi *di sasso* da' francesi".

Sono innumerevoli i testi storici ed i manuali tecnici nei quali vengono descritte le caratteristiche di questo vitigno: ricordiamo in particolare Edoardo Ottavi e Arturo Marescalchi che nell'opera dal titolo *Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia*, la cui prima edizione venne pubblicata nel 1897, descrivono in maniera dettagliata la viticoltura della provincia di L'Aquila all'epoca: "i vitigni a bacca bianca più coltivati erano il Camplese o Campolese (Passerina), il Racciapollone (Montonico), il Tivolese, il Verdicchio, la Malvasia, il Moscatello, mentre tra le uve rosse il Montepulciano (cordisco e primitico), il Gaglioppo, l'Aleatico, la Lacrima. La produzione totale di vino di tutta la provincia era di 500.000 ettolitri di cui il 63% rosso ed il 37% bianco. La piazza di Milano ne consumava la maggior parte".

Da allora è trascorso molto tempo ed i produttori hanno fatto molti progressi sulla strada della qualità, riscuotendo unanimi consensi. Purtroppo, lo spopolamento delle aree interne e l'utilizzo dei suoli per usi non agricoli hanno contribuito e non poco al significativo ridimensionamento della vitivinicoltura in questa splendida area. Attualmente essa interessa solo alcune zone dell'areale delimitato, ma la riscoperta della viticoltura di montagna sta suscitando notevole interesse intorno a questa coltura con significativi investimenti in nuovi vigneti. Comunque, oltre ai fattori storici, l'incidenza dei fattori umani è fondamentale poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.

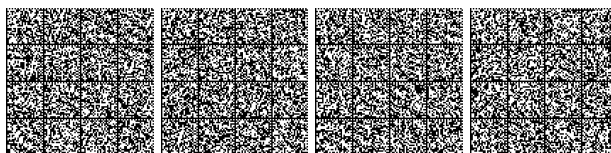
- *Base ampelografia dei vigneti*: I vitigni Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano per almeno il 90% sono alla base del vino Trebbiano d'Abruzzo seguito dalla sottozona Terre Aquilane o Terre de L'Aquila.

- *Forme di allevamento, sesti d'impianto e sistemi di potatura*: la forma di allevamento usata nella zona è la pergola abruzzese, con un numero minimo di 1.600 ceppi per ettaro o a spalliera semplice o doppia, con un numero minimo di 2400 ceppi per ettaro. I sesti di impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto.

- *Pratiche relative all'elaborazione dei vini*: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini bianchi tranquilli. Il vino Trebbiano d'Abruzzo della sottozona Terre Aquilane o Terre de L'Aquila è sempre seguito dalla menzione superiore o dalla menzione riserva. Il vino seguito dalla menzione superiore deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio di minimo 4 mesi e l'immissione al consumo può avvenire solo a partire dal 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve. Il vino seguito dalla menzione riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di minimo 12 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La denominazione Trebbiano d'Abruzzo seguita dalla sottozona Terre Aquilane o Terre de L'Aquila comprende due tipologie di vino bianco con caratteristiche qualitative che ne permettono l'attribuzione della menzione "superiore" e della menzione "riserva" sia rispetto ai gradienti di maturazione delle uve Trebbiano abruzzese e sia rispetto alle qualità chimico- fisiche ed organolettiche dei vini che presentano caratteristiche adatte anche ad un medio- lungo invecchiamento prima dell'uscita sul mercato.



C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

La tradizione secolare dell'enologia viticola aquiliana ha consentito una caratterizzazione dei vini a base Trebbiano abruzzese molto accurata in grado di distinguere non solo a delle singole vallate montane per altitudine ed esposizione ma anche con specificità territoriali in grado di valorizzare al meglio le caratteristiche delle uve e dei vini anche a livello dei singoli territori comunali.



ALLEGATO 3

“TREBBIANO D’ABRUZZO” SOTTOZONA “COLLINE PESCARESI”

Articolo 1

Denominazione e vini

La Denominazione di Origine Controllata “Trebiano d'Abruzzo” con il riferimento alla sottozona “Colline Pescara” è riservata alle seguenti tipologie di vini:

- Trebiano d'Abruzzo “Colline Pescara” superiore;
- Trebiano d'Abruzzo “Colline Pescara” riserva.

Articolo 2

Base ampelografica

I vini della Denominazione di Origine Controllata Trebiano d'Abruzzo sottozona “Colline Pescara” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebiano abruzzese e/o Trebiano toscano almeno al 90%;

possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione della sottozona “Colline Pescara” ricade in Provincia di Pescara e comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Alanno, Bolognano, Britoli, Bussi, Cappel sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecervino, Corvara, Cignoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrialignani, Vicoli.

Articolo 4

*Norme per la viticoltura**- Condizioni naturali dell'ambiente.*

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC Trebiano d'Abruzzo sottozona “Colline Pescara” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Trebiano d'Abruzzo” sottozona “Colline Pescara” devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 600 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 700 metri slm per quelli esposti a mezzogiorno.

- Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2400 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.

—Altre pratiche colturali

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

- Resa a ettaro e Titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per la produzione dei vini a DOC Trebiano d'Abruzzo sottozona “Colline Pescara” sono le seguenti:

- Produzione uva: 14 tonnellate/ettaro.



- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Articolo 5 *Norme per la vinificazione*

- Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata "Trebiano d'Abruzzo".

- Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.

-Invecchiamento/Affinamento.

Il vino a DOC Trebiano d'Abruzzo sottozona "Colline Pescaresi" seguito dalla menzione superiore deve essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a quattro mesi.

Il vino a DOC "Trebiano d'Abruzzo" sottozona "Colline Pescaresi" seguito dalla menzione superiore, non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo, successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino a DOC Trebiano d'Abruzzo sottozona "Colline Pescaresi" seguito dalla menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a dodici mesi.

Il periodo di invecchiamento/affinamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 6 *Caratteristiche al consumo*

I vini a DOC Trebiano d'Abruzzo sottozona "Colline Pescaresi" seguiti dalle menzioni superiore e riserva, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- "Trebiano d'Abruzzo" sottozona "Colline Pescaresi" superiore:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: secco, vellutato, armonico, talvolta con retrogusto ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

- "Trebiano d'Abruzzo" sottozona "Colline Pescaresi" riserva:

- colore: da giallo paglierino a dorato più o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: secco, vellutato, armonico, talvolta con retrogusto ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

I vini a DOC Trebiano d'Abruzzo sottozona "Colline Pescaresi", qualora sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.

Articolo 7 *Designazione e presentazione*



- *Caratteri e posizione in etichetta.*

Per i vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Colline Pescaresi", il nome della sottozona deve sempre precedere senza nessun intercalare la denominazione "Trebbiano d'Abruzzo" e figurare in caratteri di dimensioni uguali o superiori di quelli usati per la denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo".

- *Vigna.*

Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Colline Pescaresi" può essere utilizzata la menzione "vigna" ai sensi dell'art. 31, par. 10, della legge 238/2016.

Articolo 8
Confezionamento

- *Materiali e Volumi nominali dei recipienti.*

Per il confezionamento dei vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Colline Pescaresi" è consentito utilizzare solo bottiglie di vetro di forma tradizionale e di volume nominale pari a litri: 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000 e formati speciali di volume nominale fino a 27 litri.

- *Chiusure dei recipienti.*

Per il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Colline Pescaresi" seguito dalla menzione "riserva" è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.

Per il vino a DOC "Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Colline Pescaresi" seguito dalla menzione "superiore" è vietato il tappo a corna e a strappo.

Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico

A) Informazione sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata dall'art. 3 la quale, fatta eccezione per una stretta fascia più interna a confine con le altre tre province della regione che può considerarsi montuosa, è costituita da un'ampia ed estesa fascia collinare litoranea, seguita dalla collina interna ed infine da quella pedemontana che si spinge sino ai piedi del Gran Sasso e della Maiella. Si tratta per la maggior parte di suoli bruni, suoli bruni calcarei (regisuoli e vertisuoli) nonché suoli bruni mediterranei. La vocazione di questi terreni, per pendenze entro il 25% ed esposti a meridione, è indirizzata verso la viticoltura e l'olivicoltura, colture che determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione accelerata. Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 600 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno della collina interna. Il periodo più piovoso è quello compreso tra ottobre e dicembre (circa 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (compreso tra i 30 ed i 40 mm). Il clima è di tipo temperato, con temperature medie comprese tra i 13°C di aprile ed i 15°C di ottobre, con punte di 25°C nei mesi di luglio ed agosto. Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio del Gran Sasso e della Maiella, così come la ventilazione che determinano condizioni ottimali per la sanità delle uve nonché l'accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati. L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.700 gradi-giorno (aree più interne) ed i 2.300 gradi-giorno (collina litoranea), condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia delle varietà precoci come il Pecorino e di quelle tardive come il Trebbiano abruzzese ed il Trebbiano toscano.

2) *Fattori umani rilevanti per il legame.*

La presenza del vitigno Trebbiano nell'Italia centrale si può far risalire all'epoca romana. Infatti Plinio descriveva un "Vinum trebulanum" il cui nome è dato dall'aggettivo *trebulanus*, che deriva dal sostantivo *trebula*, con il significato di casale o fattoria. Il termine *Trebbiano*, secondo la sua etimologia, indica quindi in via generale un vino bianco locale che oggi definiremo paesano o casereccio, prodotto nei vari poderi o fattorie di campagna ed utilizzato dagli stessi contadini. Quale che sia la sua origine, comunque, dobbiamo aspettare gli inizi del trecento perché Pier dé Crescenzi descriva per la prima volta un vitigno di Trebbiano: "...et un'altra maniera d'uve la quale Trebbiana è dicta et è bianca con granello ritondo, piccholo et molti acini avere...". Nel '500 Sante Lancerio, bottigliere di papa Paolo III, ricorda come fosse diffusa la coltivazione del Trebbiano in Toscana, così



come alla fine dello stesso secolo il marchigiano Andrea Bacci, medico personale di papa Sisto V, nell'opera citata parla di numerosi vini Trebulani e segnala la presenza di "uve moscatelle e trebulane" anche nei territori limitrofi al lago Fucino ed in area Peligna. La presenza del Trebbiano in Abruzzo si rileva più tardi anche nella monografia di Raffaele Sersante del 1856, che ricorda come questa varietà fosse largamente diffusa e nota. Oggi un gran numero di vitigni portano il nome di Trebbiano, sovente accompagnato da un nome geografico che dovrebbe indicare il luogo di origine o di maggior diffusione, ma tentare di descriverne le differenze è impresa assai ardua, come ci ricorda l'illustre ampelografo del primo '900 Giuseppe di Rovasenda e più tardi il Marzotto. Infatti, per molti anni, il Trebbiano abruzzese è stato confuso con il Bombino bianco tanto che nel disciplinare di produzione del "Trebbiano d'Abruzzo" approvato nel 1972 era riportato che il vino *"deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai vitigni Trebbiano d'Abruzzo (Bombino bianco) e/o Trebbiano toscano..."*. L'incidenza dei fattori umani è fondamentale poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, oggi si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.

- *Base ampelografia dei vigneti:*

il vino Doc Trebbiano d' Abruzzo, sottozona "Colline Pescaresi" deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano almeno all' 90%.

- *Forme di allevamento, sesti d'impianto e sistemi di potatura:* la forma di allevamento usata nella zona è la pergola abruzzese, con un numero minimo di 1.600 ceppi per ettaro o a spalliera semplice o doppia, con un numero minimo di 2400 ceppi per ettaro. I sesti di impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto.

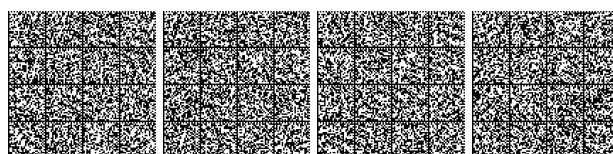
- *Pratiche relative all'elaborazione dei vini:* sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini bianchi tranquilli. Il vino Trebbiano d'Abruzzo della sottozona Colline Pescaresi è sempre seguito dalla menzione superiore o dalla menzione riserva. Il vino seguito dalla menzione superiore deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio di minimo 4 mesi e l'immissione al consumo può avvenire solo a partire dal 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve. Il vino seguito dalla menzione riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di minimo 12 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico

La denominazione Trebbiano d'Abruzzo seguita dalla sottozona Colline Pescaresi comprende due tipologie di vino bianco con caratteristiche qualitative che ne permettono l'attribuzione della menzione "superiore" e della menzione "riserva" sia rispetto ai gradienti di maturazione delle uve Trebbiano abruzzese e sia rispetto alle qualità chimico-fisiche ed organolettiche dei vini che presentano caratteristiche adatte anche ad un medio-lungo invecchiamento prima dell'uscita sul mercato.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

La tradizione secolare dell'enologia viticola sulla caratterizzazione dei vini ha consentito di distinguere i specifici territori tra cui la sottozona Colline Pescaresi in grado di valorizzare al meglio nei singoli territori anche comunali le peculiarità del Trebbiano abruzzese per la produzione del vin bianchi denominati Trebbiano d'Abruzzo.



ALLEGATO 4

“TREBBIANO D’ABRUZZO” SOTTOZONA “COLLINE TERAMANE”

Articolo 1

Denominazione e vini

La Denominazione di Origine Controllata “Trebiano d'Abruzzo” con il riferimento alla sottozona “Colline Teramane” è riservata alle seguenti tipologie di vini:

- Trebiano d'Abruzzo “Colline Teramane” superiore;
- Trebiano d'Abruzzo “Colline Teramane” riserva.

Articolo 2

Base ampelografica

I vini a Denominazione di Origine Controllata Trebiano d'Abruzzo sottozona “Colline Teramane” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebiano abruzzese e/o Trebiano toscano per almeno il 90%;

possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione della sottozona “Colline Teramane” ricade in Provincia di Teramo e comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Isola del Gran Sasso, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia.

Articolo 4

*Norme per la viticoltura**- Condizioni naturali dell'ambiente.*

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC Trebiano d'Abruzzo sottozona “Colline Teramane” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Trebiano d'Abruzzo” sottozona “Colline Teramane” devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 600 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 700 metri s.l.m. per quelli esposti a mezzogiorno.

- Densità d'impianto.

Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2400 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro.

- Altre pratiche colturali.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

- Resa a ettaro e Titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per la produzione dei vini a DOC Trebiano d'Abruzzo sottozona “Colline Teramane” sono le seguenti:

- Produzione uva: 14 tonnellate/ettaro.



- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Articolo 5 *Norme per la vinificazione*

- Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento e l'affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata "Trebiano d'Abruzzo".

- Resa uva/vino.

La resa massima dell'uva in vino finito è pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata con specificazione della sottozona per tutta la partita.

Invecchiamento/Affinamento.

Il vino a DOC Trebiano d'Abruzzo sottozona "Colline Teramane" seguito dalla menzione superiore deve essere sottoposto a un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a quattro mesi.

Il vino "Trebiano d'Abruzzo" sottozona "Colline Teramane" seguito dalla menzione superiore, non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo, successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino a DOC Trebiano d'Abruzzo sottozona "Colline Teramane" seguito dalla menzione "riserva" deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a dodici mesi.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 6 *Caratteristiche al consumo*

I vini a DOC Trebiano d'Abruzzo sottozona "Colline Teramane" all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- "Trebiano d'Abruzzo" sottozona "Colline Teramane" superiore:

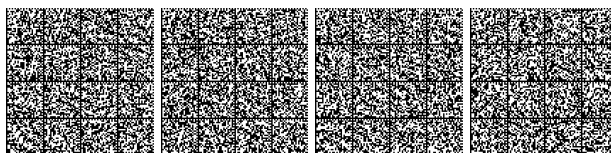
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico intenso e delicato;
- sapore: secco, vellutato, armonico, talvolta con retrogusto ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

- "Trebiano d'Abruzzo" sottozona "Colline Teramane" riserva:

- colore: da giallo paglierino a dorato più o meno intenso;
- odore: caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: secco, vellutato, armonico, talvolta con retrogusto ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

I vini a DOC Trebiano d'Abruzzo sottozona "Colline Teramane", qualora sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.

Articolo 7 *Designazione e presentazione*



- *Caratteri e posizione in etichetta.*

Per i vini a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Colline Teramane", il nome della sottozona deve sempre precedere senza nessun intercalare la denominazione "Trebbiano d'Abruzzo" e figurare in caratteri di dimensioni uguali o superiori di quelli usati per la denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo".

- *Vigna.*

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" sottozona "Colline Teramane" può essere utilizzata la menzione "vigna" ai sensi dell'art. 31, par. 10, della legge 238/2016.

Articolo 8
Confezionamento

- *Materiali e Volumi nominali dei recipienti.*

Per il confezionamento del vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Colline Teramane" è consentito utilizzare solo bottiglie di vetro di forma tradizionale e di volume nominale pari a litri: 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000 e formati speciali di volume nominale fino a 27 litri.

- *Chiusure dei recipienti.*

Per il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Colline Teramane" seguito dalla menzione "riserva" è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.

Per il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo sottozona "Colline Teramane" seguito dalla menzione "superiore" è vietato il tappo corona e a strappo.

Articolo 9
Legame con la zona geografica

A) Informazione sulla zona geografica

1. *Fattori naturali rilevanti per il legame.*

La zona geografica delimitata dall'art. 3 comprende una parte significativa della provincia di Teramo costituita da un'ampia ed estesa fascia collinare litoranea, seguita dalla collina interna e pedemontana che si spinge sino ai piedi del massiccio del Gran Sasso, nella parte centromeridionale, ed i Monti della Laga, nella parte settentrionale. La vocazione di questi terreni, di natura argillo-limosa con intercalazioni più sciolte nella parte litoranea, con pendenze in genere piuttosto contenute e buone esposizioni, è indirizzata verso la viticoltura e l'olivicoltura, colture che determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione accelerata. Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 600 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno della collina interna. La piovosità è ben distribuita nel corso dell'anno, con un periodo più piovoso comunque compreso tra ottobre e dicembre (circa 70 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (intorno ai 40 mm). Il clima è di tipo temperato caldo, con temperature medie comprese tra i 13°C di aprile ai 15°C di ottobre, con punte di 24-25°C nei mesi di luglio ed agosto. Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio del Gran Sasso e dei Monti della Laga, così come la 10 ventilazione che determinano condizioni ottimali per la sanità delle uve e l'accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati. L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.800 gradi-giorno (aree più interne) ed i 2.200 gradi-giorno (collina litoranea), che assicurano la completa e corretta maturazione di tutti i vitigni presenti in zona, da quelli precoci a quelli medio- tardivi come il Trebbiano abruzzese ed il Trebbiano toscano.

2. *Fattori umani rilevanti per il legame.*

La presenza del vitigno Trebbiano nell'Italia centrale si può far risalire all'epoca romana. Infatti Plinio descriveva un "Vinum trebulanum" il cui nome è dato dall'aggettivo *trebulanus*, che deriva dal sostantivo *trebula*, con il significato di casale o fattoria. Il termine *Trebbiano*, secondo la sua etimologia, indica quindi in via generale un vino bianco locale che oggi definiremo paesano o casereccio, prodotto nei vari poderi o fattorie di campagna ed utilizzato dagli stessi contadini. Quale che sia la sua origine, comunque, dobbiamo aspettare gli inizi del trecento perché Pier dé Crescenzi descriva per la prima volta un vitigno di Trebbiano: "...et un'altra maniera d'uve la quale Trebbiana è dicta et è bianca con granello ritondo, piccholo et molti acini avere...". Nel '500 Sante Lancerio, bottigliere di papa Paolo III, ricorda come fosse diffusa la coltivazione del Trebbiano in Toscana, così come alla fine dello stesso secolo il marchigiano Andrea Bacci, medico personale di papa Sisto V, nell'opera



citata parla di numerosi vini Trebulani e segnala la presenza di “uve moscatelle e trebulane” anche nei territori limitrofi al lago Fucino ed in area Peligna. La presenza del Trebbiano in Abruzzo si rileva più tardi anche nella monografia di Raffaele Sersante del 1856, che ricorda come questa varietà fosse largamente diffusa e nota. Oggi un gran numero di vitigni portano il nome di Trebbiano, sovente accompagnato da un nome geografico che dovrebbe indicare il luogo di origine o di maggior diffusione, ma tentare di descriverne le differenze è impresa assai ardua, come ci ricorda l’illustre ampelografo del primo ‘900 Giuseppe di Rovasenda e più tardi il Marzotto. Infatti, per molti anni, il Trebbiano abruzzese è stato confuso con il Bombino bianco tanto che nel disciplinare di produzione del “Trebbiano d’Abruzzo” approvato nel 1972 era riportato che il vino “*deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai vitigni Trebbiano d’Abruzzo (Bombino bianco) e/o Trebbiano toscano...*”. Pertanto l’incidenza dei fattori umani è fondamentale poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, oggi si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.

- *Base ampelografia dei vigneti*: il vino Doc Trebbiano d’ Abruzzo, sottozona “Colline Teramane” deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano almeno al 90%.

- *Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura*: la forma di allevamento usata nella zona è la pergola abruzzese, con un numero minimo di 1.600 ceppi per ettaro o a spalliera semplice o doppia, con un numero minimo di 2400 ceppi per ettaro. I sesti di impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto.

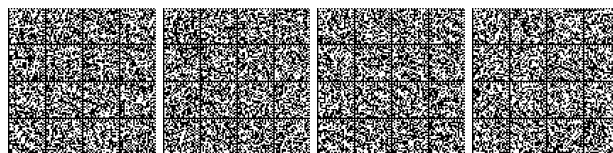
- *Pratiche relative all’elaborazione dei vini*: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini bianchi tranquilli. Il vino Trebbiano d’Abruzzo della sottozona Colline Teramane è sempre seguito dalla menzione superiore o dalla menzione riserva. Il vino seguito dalla menzione superiore deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio di minimo 4 mesi e l’immissione al consumo può avvenire solo a partire dal 1° marzo successivo all’annata di produzione delle uve. Il vino seguito dalla menzione riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di minimo 12 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico

La denominazione Trebbiano d’Abruzzo seguita dalla sottozona “Colline Teramane” comprende due tipologie di vino bianco con caratteristiche qualitative che ne permettono l’attribuzione della menzione “superiore” e della menzione “riserva” sia rispetto ai gradienti di maturazione delle uve Trebbiano abruzzese e sia rispetto alle qualità chimico-fisiche ed organolettiche dei vini che presentano caratteristiche adatte anche ad un medio-lungo invecchiamento prima dell’uscita sul mercato.

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).

La tradizione secolare dell’enologia viticola sulla caratterizzazione dei vini ha consentito di distinguere i specifici territori nella stessa sottozona Colline Teramane, territori in grado di valorizzare al meglio il vitigno Trebbiano abruzzese.



DOCUMENTO UNICO**1. Denominazione/denominazioni**

‘Trebbiano d'Abruzzo’

2. Tipo di indicazione geografica

☒ DOP

☐ IGP

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Italia

4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1. Vino

6. Descrizione del vino o dei vini**Prodotto vitivinicolo**

Trebbiano d'Abruzzo

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Colore: giallo paglierino più o meno intenso.

Aroma

Odore: caratteristico con profumo intenso e delicato.

Sapore

Sapore: da secco ad abboccato, sapido, vellutato, armonico.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-



Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.

Estratto non riduttore minimo: 16 g/l

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

“Trebbiano d'Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” superiore

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Colore: giallo paglierino più o meno intenso.

Aroma

Odore: caratteristico, intenso e delicato.

Sapore

Sapore: secco, vellutato, armonico, talvolta con retrogusto ammandorlato.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-



Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-
--	---

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Trebbiano d'Abruzzo " sottozona "Terre di Chieti" riserva

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Colore: da giallo paglierino a dorato più o meno intenso.

Aroma

Odore: caratteristico, intenso e delicato.

Sapore

Sapore: secco, vellutato, armonico talvolta con retrogusto ammandorlato.

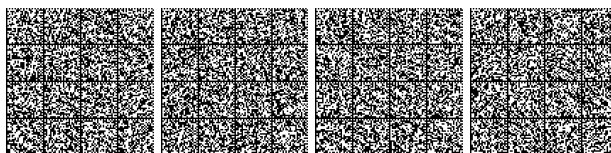
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche



Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 20 g/l

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

"Trebiano d'Abruzzo" sottozona "Terre Aquilane" o "Terre del L'Aquila" superiore

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Colore: giallo paglierino più o meno intenso.

Aroma

Odore: caratteristico, intenso e delicato.

Sapore

Sapore: secco, vellutato, armonico talvolta con retrogusto ammandorlato.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.



Prodotto vitivinicolo

"Trebiano d'Abruzzo" sottozona " Terre Aquilane" o "Terre del L'Aquila" riserva

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Colore: da giallo paglierino a dorato più o meno intenso.

Aroma

Odore: caratteristico, intenso e delicato.

Sapore

Sapore: secco, vellutato, armonico talvolta con retrogusto ammandorlato.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

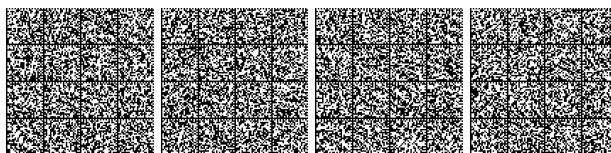
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 20 g/l

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

Trebiano d'Abruzzo" sottozona "Colline Pescaresi" superiore

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Colore: giallo paglierino più o meno intenso.

Aroma

Odore: caratteristico, intenso e delicato.

Sapore

Sapore: secco, vellutato, armonico, talvolta con retrogusto ammandorlato.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

"Trebiano d'Abruzzo "sottozona "Colline Pescaresi" riserva

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

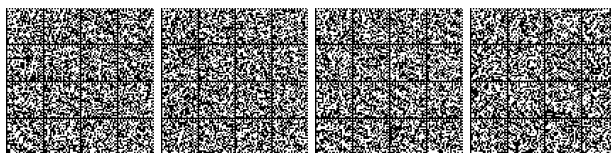
Colore: da giallo paglierino a dorato più o meno intenso.

Aroma

Odore: caratteristico, intenso e delicato.

Sapore

Sapore: secco, vellutato, armonico, talvolta con retrogusto ammandorlato.



Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 20 g/l

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

"Trebiano d'Abruzzo" sottozona "Colline Teramane" superiore

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Colore: giallo paglierino più o meno intenso.

Aroma

Odore: caratteristico intenso e delicato.

Sapore

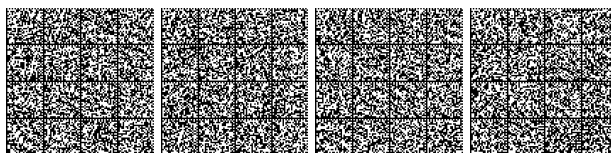
Sapore: secco, vellutato, armonico, talvolta con retrogusto ammandorlato.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
--	---



Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

"Trebiano d'Abruzzo" sottozona " Colline Teramane" riserva

Caratteristiche organolettiche**Aspetto**

Colore: da giallo paglierino a dorato più o meno intenso.

Aroma

Odore: caratteristico, intenso e delicato.

Sapore

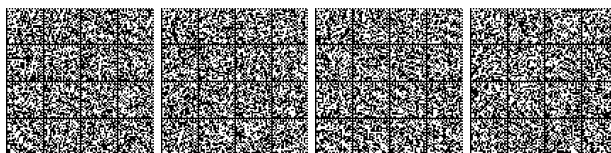
Sapore: secco, vellutato, armonico, talvolta con retrogusto ammandorlato.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

-

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):	-
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):	-
Acidità totale minima:	4,5
Unità di acidità totale minima:	in grammi per litro espresso in acido tartarico



Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):	-
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):	-

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 20 g/l

☒ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell'UE applicabile.

7. Pratiche di vinificazione**7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione**

-

Non applicabile

7.2. Rese massime**Tutti i vini / categoria / varietà / tipo**

Trebbiano d'Abruzzo

Resa massima:

Resa massima:	17000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Trebbiano d'Abruzzo con sottozone: "Terre di Chieti, Terre aquilane" o "Terre de L'Aquila, Colline Pescaresi, Colline Teramane

Resa massima:

Resa massima:	14000
Unità di resa massima:	chilogrammi di uve per ettaro

8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

- Trebbiano abruzzese B. - Trebbiano



- Trebbiano toscano B. - Trebbiano

9. Definizione concisa della zona geografica delimitata

La zona di produzione del vino DOP "Trebbiano d'Abruzzo" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

1) provincia di Chieti:

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalcontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccascalegna, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrevecchia Teatina, Treglio, Tuffillo, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri

2) provincia di L'Aquila:

Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvechio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagliano Alto, Fontecchio, Fossa, Cagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Merino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d'Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

3) provincia di Pescara:

Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecervino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;

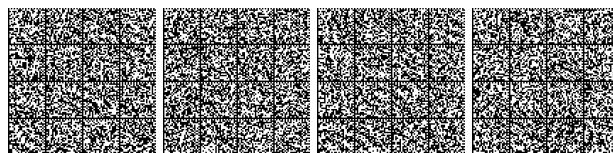
4) provincia di Teramo:

Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campi, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Isola del Gran Sasso, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia.

10. Legame con la zona geografica

Categoria di prodotto vitivinicolo

1. Vino



Sintesi del legame

A) Informazioni sulla zona geografica. 1) Fattori naturali rilevanti per il legame. La zona geografica delimitata dall'art.3 comprende l'intera fascia collinare costiera e pedemontana della regione Abruzzo che, nella parte mediana, si amplia verso l'interno per includere verso nord l'altopiano dell'Alto Tirino, a nord-ovest la Valle Subequana, a sud la Valle Peligna nonché a sud-ovest la Valle Roveto. Le formazioni collinari interessate dalla coltivazione della vite, costituite da depositi plio-pleistocenici che hanno riempito il bacino periadriatico mediante un ciclo sedimentario marino svoltosi tra la fine del Terziario e l'inizio del Quaternario, si sviluppano su una fascia di circa 20-25 chilometri di larghezza e circa 125 chilometri di lunghezza, dal fiume Tronto al fiume Trigno, cui si aggiungono alcune conche intermontane nella parte centrale della regione Abruzzo. Dal punto di vista granulometrico tali formazioni possono essere considerate abbastanza variabili: alle argille con sabbia, verso la parte alta della formazione, si sovrappongono le sabbie silicee a grana fine e media, più o meno argillose, di colore giallastro per l'alterazione di ossidi di ferro, a cemento calcareo oppure argilloso, di solito scarso, spesso intercalato da livelli di limi, ghiaie e argille. Nella grande maggioranza dei casi il suolo che si origina presenta una equa ripartizione di materiale da cui si formano terreni con struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione nella parte centro-meridionale dell'area interessata e tendenzialmente più argillosi nella parte settentrionale. Le conche intermontane sono costituite da terrazzi fluvio-alluvionali antichi, con depositi detritici a bassa pendenza che rendono questi terreni particolarmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione. La ritenzione idrica in genere è medio bassa con elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti. L'altitudine dei terreni coltivati a vite può raggiungere i 700 metri s.l.m., con pendenze ed esposizioni variabili a seconda dei versanti e quando le condizioni orografiche, di esposizione a mezzogiorno sono favorevoli ad una completa maturazione fenolica. Sono esclusi i terreni siti nei fondovalle umidi e quelli con esposizioni poco consone. Il clima è di tipo temperato, con temperature medie annuali comprese tra i 12°C di aprile ed i 16°C di ottobre, ma nei mesi di luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature medie di 24-25°C. L'escursione termica annua è considerevole poiché legata da una parte alla presenza delle correnti fredde provenienti dai Balcani, che durante l'inverno fanno sentire la loro influenza, e dall'altra alla presenza del mare Adriatico e delle aree di alta pressione che permangono sul bacino del Mediterraneo durante l'estate. Notevoli anche le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza dei massicci del Gran Sasso e della Maiella, così come la ventilazione che determinano le condizioni ottimali per l'accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a uve di straordinaria qualità con vini dai profumi intensi e caratterizzati. L'indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compresa tra 1.800 e 2.200 gradi- giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia del Trebbiano che di eventuali altri vitigni complementari a bacca bianca. Le precipitazioni totali annue si aggirano mediamente sugli 800 mm; il periodo più piovoso è quello compreso tra novembre e dicembre (oltre 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (intorno a 30 mm). 2) Fattori umani rilevanti per il legame. La presenza del vitigno Trebbiano nell'Italia centrale si può far risalire all'epoca romana. Infatti Plinio descriveva un "Vinum trebulanum" il cui nome è dato dall'aggettivo trebulanus, che deriva dal sostantivo trebula, con il significato di casale o fattoria. Il termine Trebbiano, secondo la sua etimologia, indica quindi in via generale un vino bianco locale che oggi definiremo paesano o casereccio, prodotto nei vari poderi o fattorie di campagna ed utilizzato dagli stessi contadini. Quale che sia la sua origine, comunque, dobbiamo aspettare gli inizi del trecento perché Pier dé Crescenzi descriva per la prima volta un vitigno di Trebbiano: "...et un'altra maniera d'uve la quale Trebbiana è dicta et è bianca con granello ritondo, piccholo et molti acini avere...". Nel '500 Sante Lancerio, bottigliere di papa Paolo III, ricorda come fosse diffusa la coltivazione del Trebbiano in Toscana, così come alla fine dello stesso secolo il marchigiano Andrea Bacci, medico personale di papa Sisto V, nell'opera citata parla di numerosi vini Trebulani e segnala la presenza di "uve moscatelle e trebulane" anche nei territori limitrofi al lago Fucino ed in area Peligna. La presenza del Trebbiano in Abruzzo



si rileva più tardi anche nella monografia di Raffaele Sersante del 1856, che ricorda come questa varietà fosse largamente diffusa e nota. Oggi un gran numero di vitigni portano il nome di Trebbiano, sovente accompagnato da un nome geografico che dovrebbe indicare il luogo di origine o di maggior diffusione, ma tentare di descriverne le differenze è impresa assai ardua, come ci ricorda l'illustre ampelografo del primo '900 Giuseppe di Rovasenda e più tardi il Marzotto. Infatti, per molti anni, il Trebbiano abruzzese è stato confuso con il Bombino bianco tanto che nel disciplinare di produzione del "Trebbiano d'Abruzzo" approvato nel 1972 era riportato che il vino "deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai vitigni Trebbiano d'Abruzzo (Bombino bianco) e/o Trebbiano toscano...". Questi vitigni costituiscono di fatto la base fondamentale del vino bianco a denominazione più importante e diffuso della regione Abruzzo, il cui disciplinare è stato più volte adeguato per meglio rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più attento alla qualità. Pertanto l'incidenza dei fattori umani è fondamentale poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, oggi si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità. - Base ampelografia dei vigneti: il vino "Trebbiano d'Abruzzo" deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano almeno all'85%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per l'intero territorio della regione Abruzzo da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%. - Forme di allevamento, sesti d'impianto e sistemi di potatura: la forma di allevamento generalmente usata nella zona è la pergola abruzzese anche se da diversi anni si vanno sempre più espandendo le forme a spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto (meccanizzazione) ed una migliore gestione delle rese massime di uva. - Pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini bianchi tranquilli, adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto. La tipologia "base" può essere immessa al consumo solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico La secolare presenza ed il particolare equilibrio che il vitigno Trebbiano ha trovato nell'area interessata, tanto da differenziare una specifica varietà denominata Trebbiano abruzzese in passato spesso confusa con il Bombino, permette di ottenere vini dalle spiccate peculiarità che si estrinsecano appieno nel vino DOC "Trebbiano d'Abruzzo". La denominazione comprende tre tipologie di vino bianco: il base, il superiore ed il riserva, che dal punto di vista analitico ed organolettico esprimono caratteri propri, specifici, descritti in maniera sintetica e non esaustiva nell'art.6 del presente disciplinare. In particolare, i vini presentano un colore giallo paglierino più o meno intenso; odore tipico, delicato, con spiccati sentori di frutta e fiori, sino a giungere al minerale in quelli più evoluti; il sapore è asciutto con retrogusto gradevolmente mandorlato che conferisce al vino eleganza ed armonia. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b). L'ampia area geografica interessata, pari ad oltre un terzo dell'intera regione Abruzzo, sebbene presenti un'orografia ed una pedologia piuttosto omogenea di fatto è caratterizzata da condizioni climatiche leggermente differenti, da nord a sud e da est ad ovest, caratterizzate da specifiche condizioni climatiche (pioggia, temperatura, ventilazione, ecc.) che associate alla diversa natura dei terreni ed all'esposizione influenzano in maniera significativa le caratteristiche vegeto-produttive del vitigno Trebbiano, base essenziale dell'omonimo vino prodotto da tempo immemore in Abruzzo. L'interazione vitigno-clima-terreno è determinante per l'estrinsecazione di determinate caratteristiche dei vini: struttura, colore, profumi. In Abruzzo, grazie alla particolare conformazione orografica del territorio, caratterizzata da colline assolate e ventilate, al clima temperato, alle notevoli escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla presenza del mare Adriatico e dalla vicinanza dei massicci del Gran Sasso e della Maiella, alla presenza di suoli ben drenati, unitamente ai fattori umani - connessi da un lato alla lunga tradizione storica e dall'altra alle moderne tecniche di coltivazione e vinificazione (vedi uso del legno nelle fermentazioni e/o elevazioni del prodotto), si realizzano le condizioni ottimali per la produzione di uve



Trebbiano di straordinaria qualità, da cui si ottengono vini dai profumi intensi, freschi, tipici, caratterizzati da un retrogusto gradevolmente mandorlato.

11. Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Trebbiano d'Abruzzo DOP - Impiego delle Unità Geografiche Aggiuntive

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Sono previste le seguenti sottozone: - “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila”; - “Colline Pescaresi”; - “Colline Teramane”; - Terre di Chieti” con le seguenti Unità geografiche aggiuntive più piccole: Colline Teatine o Teatino; Colline Frentane o Frentania o Frentano; Colline del Sangro; Colline del Vastese o Hystonium;

Titolo del requisito / della deroga

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

È consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate nell'intero territorio amministrativo della Regione Abruzzo.

Titolo del requisito / della deroga

Annata di produzione delle uve

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Nell'etichettatura dei vini Trebbiano d'Abruzzo DOP l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Titolo del requisito / della deroga



Materiali e volumi nominali dei recipienti.

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Il confezionamento del vino a denominazione di origine protetta Trebbiano d'Abruzzo deve avvenire in recipienti di vetro delle capacità nominali previste dalla normativa vigente. Inoltre, per il vino del comma precedente ad esclusione delle tipologie qualificate con le sottozone e le Unità Geografiche Aggiuntive, è consentito l'uso di recipienti di altri materiali idonei a venire in contatto con gli alimenti, delle capacità nominali non inferiori a 2 litri. Chiusure dei recipienti Per il vino a denominazione di origine protetta "Trebbiano d'Abruzzo" ad esclusione delle sottozone e delle Unità Geografiche Aggiuntive sono ammesse tutte le chiusure consentite dalla vigente normativa, ad esclusione del tappo a corona e delle capsule a strappo.

Titolo del requisito / della deroga

Trebbiano d'Abruzzo con riferimento alle sottozone

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

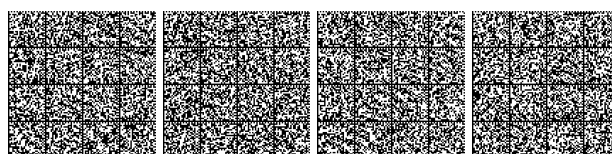
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Sottozone: Terre di Chieti, Terre Aquilane o Terre de L'Aquila, Colline Pescaresi, Colline Teramane. - Materiali e Volumi nominali dei recipienti. Per il confezionamento del vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo con riferimento alle sottozone è consentito utilizzare solo bottiglie di vetro di forma tradizionale e di volume nominale pari a litri: 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000 e formati speciali di volume nominale fino a 27 litri. - Chiusure dei recipienti. Per il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo con riferimento alle sottozone seguito dalla menzione "riserva" è consentito solo l'uso del tappo di sughero raso bocca. Per il vino a DOC Trebbiano d'Abruzzo con riferimento alle sottozone, seguito dalla menzione "superiore" è vietato il tappo corona e a strappo.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24993>



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 24 giugno 2026.

Approvazione dei corrispettivi a carico dei beneficiari, a copertura dei costi sostenuti dal GSE, nell'attuazione del meccanismo c.d. «Energy release 2.0».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», e in particolare, l'art. 25 che definisce le modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici - GSE (nel seguito: GSE), inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.a. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

Vista la proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato energia e clima, comunicata alla Commissione europea in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che è stata adottata il 30 giugno 2024;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, che ha stabilito i criteri per la definizione del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche in forma aggregata, iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (nel seguito clienti finali energivori), istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, prevedendo che:

a) la nuova capacità di generazione possa essere realizzata anche per il tramite di soggetti terzi con i quali i clienti finali energivori abbiano sottoscritto contratti di approvvigionamento a termine;

b) nelle more dell'entrata in esercizio della nuova capacità, i clienti finali energivori interessati hanno la facoltà di richiedere al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. (nel seguito: GSE) l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine ad un prezzo di cessione definito dal GSE da restituire in un periodo di venti anni a decorre dall'entrata in esercizio degli impianti e con l'impegno a realizzare nuova capacità in misura pari almeno al doppio di quella corrispondente all'energia elettrica rinnovabile anticipata;

c) l'anticipazione e la restituzione dell'energia elettrica avvengano attraverso contratti per differenza a due vie, stipulati tra il GSE e i clienti finali energivori o i soggetti terzi interessati, sulla base del medesimo prezzo di cessione, definito dal GSE tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;

d) sia assicurato il coordinamento della misura disciplinata dal presente decreto con gli strumenti di supporto alla generazione da fonti rinnovabili gestiti dal GSE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 181 del 2023 secondo cui la quantità di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal GSE, a fronte delle richieste di anticipazione, è pari all'energia nella disponibilità del GSE medesimo derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficino di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) del 23 luglio 2024, n. 268, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 20 ottobre 2025 con il n. 2580, che, in attuazione del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 181 del 2023, ha disciplinato il meccanismo per la realizzazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dei clienti finali energivori, attraverso lo svolgimento di una procedura per l'anticipazione di energia elettrica nella disponibilità del GSE e la successiva restituzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;

Visto il decreto ministeriale del MASE del 29 luglio 2025, n. 204, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 20 ottobre 2025 con il n. 2579, che modifica il decreto ministeriale 23 luglio 2024, n. 268, in esito alla comunicazione COMP.Dir B/JP/LN/AZ*comp(2025)7330658 del 27 giugno 2025 con la quale la Commissione europea ha descritto le modifiche ritenute necessarie alla misura di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 181 del 2023 affinché si possa ritenere l'attuazione della misura compatibile con le norme applicabili in materia di aiuti di Stato;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 luglio 2024, n. 268, che, nel prevedere le modalità di copertura dei costi sostenuti dal GSE, così dispone: «Alla copertura dei costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento



delle attività previste dal presente decreto, si provvede mediante un corrispettivo posto a carico dei soggetti ammessi al meccanismo di anticipazione triennale, nei limiti di 1,5 milioni di euro l'anno, secondo le modalità previste dall'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

Ritenuto opportuno, in considerazione del significativo lasso di tempo trascorso, emanare un nuovo provvedimento di integrazione delle tariffe previste dal richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, al fine di disciplinare i corrispettivi a carico dei destinatari della misura di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto del 23 luglio 2024, n. 268;

Visto il bando per l'assegnazione dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE, pubblicato dal GSE in data 14 novembre 2024, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 luglio 2024, n. 268;

Vista la nota prot. MASE n. 0235733 del 20 dicembre 2024 con la quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con riferimento al bando per l'assegnazione dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 luglio 2024, n. 268, considerato che il termine previsto dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto non è da considerarsi perentorio e ritenuto opportuno prevedere una proroga, in modo da promuovere la massima partecipazione alla misura, chiede al GSE di modificare il bando indicando quale termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse il 14 febbraio 2025 in luogo del 13 gennaio 2025;

Vista la nota prot. MASE n. 0022694 del 6 febbraio 2025 con la quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica in merito all'assegnazione dell'energia elettrica ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 luglio 2024, n. 268, a seguito delle segnalazioni pervenute dagli operatori e al fine di consentire la massima partecipazione alla misura, chiede al GSE di:

a) includere nel perimetro dei soggetti ammissibili anche le imprese a forte consumo di energia elettrica iscritte nell'elenco CSEA 2025;

b) prorogare al 3 marzo 2025 del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative al bando pubblicato dal GSE;

c) aggiornare il quantitativo di energia assegnabile sulla base di stime più recenti;

Vista la proposta riguardante il corrispettivo a carico dei destinatari della misura di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, a copertura dei costi sostenuti dal GSE, trasmessa dal GSE al MASE con nota prot. MASE n. 0186038 del 14 ottobre 2024, successivamente integrata con note prot. MASE n. 0226545 del 10 dicembre 2024 e prot. MASE n. 0049629 del 17 marzo 2025, in conformità con le previsioni dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;

Visto il decreto direttoriale del 19 novembre 2025, n. 72, con cui sono state approvate le regole operative e gli schemi di contratto per l'attuazione del meccanismo, proposti dal GSE, ai sensi dell'art. 8, commi 1, 2 e 3, del decreto ministeriale 29 luglio 2025, n. 204;

Visto il decreto direttoriale del 17 dicembre 2025, n. 104, con cui è approvato l'aggiornamento delle regole operative e degli schemi di contratto per l'attuazione del meccanismo, proposto dal GSE, ai sensi dell'art. 8, commi 1, 2 e 3, del decreto ministeriale 29 luglio 2025, n. 204, in data 16 dicembre 2025;

Vista la relazione di congruità della Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche relativa ai costi stimati dal GSE per la gestione della misura e al corrispettivo a carico dei destinatari, di cui alla nota prot. MASE n. 112750 del 27 maggio 2026;

Vista la nota prot. MASE n. 121532 del 9 giugno 2026, con cui la Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche ha confermato la valutazione di congruità sulla stima dei costi del GSE;

Decreta:

Art. 1.

Corrispettivo a carico dei beneficiari previsto dal decreto ministeriale del 23 luglio 2024, n. 268

1. È approvato il corrispettivo, di cui all'allegato 1 al presente decreto, a copertura dei costi di cui all'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale del 23 luglio 2024, n. 268, sostenuti dal GSE, a valere su risorse proprie dei soggetti che aderiscono al meccanismo di anticipazione triennale di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto e nella misura massima di 1,5 milioni di euro annua.

2. Sono approvate le modalità di corresponsione del corrispettivo di cui al comma 1, riportate all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni ulteriori e finali

1. Il presente decreto, il cui allegato 1 è parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per i seguiti di competenza.

3. Dell'adozione del presente atto è data notizia mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica e del G.S.E. S.p.a.

Roma, 24 giugno 2026

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2689



ALLEGATO I

CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI DEL GSE E MODALITÀ DI
CORRESPONSIONE

Ai fini della copertura dei costi del GSE, è previsto un corrispettivo a carico dei soggetti che aderiscono al meccanismo di anticipazione triennale, pari a 0,00625 centesimi di euro/kWh da valorizzare sulla base dell'energia anticipata.

Il GSE rende disponibile a ciascun soggetto che aderisce al meccanismo di anticipazione la fattura relativa al corrispettivo a copertura dei costi del GSE, i cui importi sono maggiorati dell'aliquota IVA, se dovuta. La fattura è inviata al soggetto beneficiario tramite il Sistema di interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle entrate e resa disponibile sul portale GSE. Il corrispettivo dovuto è oggetto di compensazione sugli eventuali importi che verranno erogati al soggetto o richiesto a quest'ultimo dal GSE.

26A04410

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 maggio 2026.

Assegnazione dei contratti di formazione medico specialistica finanziati con fondi statali alle tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2024/2025. (Prot. MDS-GAB n. 194 del 1° giugno 2026).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE»;

Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, in virtù del quale le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano, con cadenza triennale, il fabbisogno di medici specialisti da formare sulla base del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 30 giugno 2014, n. 105, recante «Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medi-

ci alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 3 giugno 2015 - Supplemento ordinario n. 25, concernente «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, del 13 giugno 2017, prot. n. 402, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2017 - Supplemento ordinario n. 38, recante «Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;

Visto l'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che dispone l'ammissione del personale medico con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 della medesima legge, alla partecipazione per l'accesso in sovrannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

Considerato che l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2007, il quale stabilisce, in attuazione dell'art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, il trattamento economico del medico in formazione specialistica è di euro 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso e di euro 26.000,00 lordi per i successivi anni di corso;

Vista la nota prot. n. 801 dell'8 gennaio 2025 con la quale il Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'università e della ricerca di conoscere l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento dei contratti di formazione medico specialistica per l'a.a. 2024/2025, ivi compreso il valore di eventuali residui di finanziamento rinvenienti dalla mancata assegnazione dei contratti nel precedente anno accademico;

Vista la nota n. 9364 del 13 gennaio 2025 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che il livello complessivo del finanziamento per l'anno accademico 2024/2025, stanziato sul fondo sanitario nazionale - cap. 2700 ai sensi della legislazione vigente è pari a euro 1.413.296.876, di cui euro 173.013.061 stanziati ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del decreto-legge n. 90 del 2001,



convertito dalla legge n. 188 del 2001; euro 89.088.815 stanziati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 428 del 1990; euro 300.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005; euro 50.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 147 del 2013; euro 90.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 252, della legge n. 208 del 2015; euro 100.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 521, della legge n. 145 del 2018; euro 24.995.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 271, della legge n. 160 del 2019; euro 26.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 859, della legge n. 160 del 2019; euro 109.200.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, commi 421-422 della legge n. 178/2020; euro 26.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis del decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020; euro 425.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 260, della legge n. 234 del 2021;

Vista la nota prot. n. 15653 del 31 luglio 2025, rettificata dalla nota prot. n. 16187 dell'8 agosto 2025 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca, preso atto della ricognizione delle vigenti autorizzazioni di spesa effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze con la richiamata nota n. 9364 del 13 gennaio 2025, per un importo complessivo di euro 1.413.296.876, ha comunicato, tra l'altro, che: le risorse residue derivanti dall'anno accademico 2022/2023 e riportabili all'anno 2024 sono pari a euro 841.333.300,42; la stima del fabbisogno necessario a coprire i costi dei contratti statali finanziati con fondi nazionali nell'a.a. 2023/2024 è, in via previsionale, pari a euro 1.147.506.450,00; da tale conteggio è emersa una la stima del margine di disponibilità riportabile nell'anno 2025 di euro 1.138.323.726,70. Tale somma si aggiunge all'importo complessivo indicato nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 9364 del 13 gennaio 2025, pari a euro 1.413.296.876,28, per un ammontare totale di finanziamento statale, comunque stimato, di euro 2.551.620.602,98 disponibile per l'anno accademico 2024/2025; gli oneri calcolati in via previsionale dei contratti a finanziamento statale delle coorti di specializzandi degli anni accademici precedenti (ossia quelli dal II al V anno dell'anno accademico 2024/2025), sommati agli ulteriori costi presunti (quali sospensioni, posti intaccati, ecc.), risultano pari complessivamente a euro 811.102.500,00, che, sottratti alla disponibilità complessiva dei fondi statali per l'anno accademico 2024/2025 stimata in euro 2.551.620.602,98 porta ad una stima della disponibilità residua per l'anno accademico 2024/2025 pari a 1.740.518.102,98 da poter eventualmente impiegare per il finanziamento dei contratti del I anno dell'a.a. 2024/2025;

Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 luglio 2024 (Rep. atti n. 142/CSR) sul documento recante «Determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2023-2026, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368», in base al quale la determinazione del fabbisogno del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2023-2026 è stata definita nelle

tabelle 1 relativa all'anno accademico 2023/2024, nella tabella 2 relativa all'anno accademico 2024/2025 e nella tabella 3 relativa all'anno accademico 2025/2026;

Visto in particolare che nella tabella 2 per l'anno accademico 2024/2025 il fabbisogno di medici specialisti da formare a livello nazionale è stato determinato in 14.615 unità distinte per ciascuna specializzazione;

Vista la nota prot. n. 809 dell'8 gennaio 2025 con la quale il Ministero della salute ha chiesto al coordinamento tecnico della Commissione salute di conoscere se, per l'anno accademico 2024/2025, le regioni e le province autonome intendessero confermare il fabbisogno di medici specialisti da formare già definito con l'accordo del 25 luglio 2024, pari a 14.615 unità, ovvero se intendessero procedere ad una rivalutazione del fabbisogno precedentemente espresso per l'a.a. 2024/2025;

Vista la nota prot. n. 198946 del 17 aprile 2025, con la quale la Regione Veneto, in qualità di coordinamento del tavolo tecnico interregionale della Commissione salute - area risorse umane, formazione, fabbisogni formativi - ha trasmesso la rimodulazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per l'a.a. 2024/2025 espresso dalle regioni e province autonome;

Vista la nota prot. n. 198946 del 17 aprile 2025, con la quale la Regione Veneto, in qualità di coordinamento del tavolo tecnico interregionale della Commissione salute - area risorse umane, formazione, fabbisogni formativi - ha trasmesso la rimodulazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per l'a.a. 2024/2025 espresso dalle regioni e province autonome quantificato in 14.483 unità, ossia 132 unità in meno rispetto al fabbisogno determinato con l'accordo Stato-regioni del 25 luglio 2024 per il medesimo anno accademico;

Visto l'accordo raggiunto in data 30 luglio 2025 (Rep. atti n. 138 /CSR), ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla rivalutazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2024/2025 - di cui all'accordo Stato-regioni del 25 luglio 2024 (Rep. atti n. 142/CSR) - a norma dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, così come riportata nelle tabelle 1 e 2 che ne costituiscono parte integrante;

Vista la nota n. 204508 dell'11 settembre 2025 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto del livello complessivo di finanziamento già comunicato con nota n. 9364 del 13 gennaio 2025, nonché degli ulteriori elementi informativi forniti dal Ministero dell'università e della ricerca con la nota sopra citata dell'8 agosto 2025, ha rappresentato, tra l'altro, che: in sede di determinazione del numero di medici ammissibili alla formazione è necessario valutare non solo la sostenibilità finanziaria sul singolo anno accademico (tenuto conto dei medici già in formazione), ma anche la sostenibilità prospettica, allo scopo di non compromettere il numero di ammissibili per gli anni successivi; la legislazione vigente prevede un finanziamento a regime, a decorrere dall'anno 2026, stabile e pari a 1.516 milioni di euro che, non considerando il finanziamento residuo proveniente dagli anni accademici precedenti, consente di ammettere alla formazione specialistica stabilmente 12.000 medici/



anno nell'ipotesi che il 61% dei medici ammessi frequentino corsi da cinque anni e che il restante numero di medici frequentino corsi di durata quadriennale; si può considerare ammissibile nell'anno accademico 2024/2025, anche tenuto conto delle necessità formative rappresentate dalle regioni e province Autonome con l'accordo Stato-regioni del 30 luglio 2025, un numero di medici non superiore a 16.000 unità; negli anni successivi (a partire dal 2029) la sostenibilità di un numero di accessi di 12.000 medici/anno dipende dall'effettiva sussistenza delle economie derivanti dall'anno accademico 2023/2024;

Ritenuto opportuno assegnare complessivamente per l'anno accademico 2024/2025 i predetti 14.483 contratti di formazione medico specialistica a carico dello Stato;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 647 del 22 maggio 2025 con il quale è stato bandito il concorso nazionale per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2024/2025 che, all'art. 2, prevede che «Con uno o più provvedimenti successivi e integrativi del presente atto ... sono indicati, in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di scuole che verranno assunte con il decreto del Ministero della salute di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368/1999, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione accreditata e attivata per l'a.a. 2024/2025 coperti con contratti finanziati con risorse statali...» la cui prova di ammissione a livello nazionale si è svolta il 22 luglio 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2024/2025, tenuto conto di quanto sancito nell'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025 (Rep. atti n. 138/CSR) richiamato nelle premesse, il numero dei contratti di formazione medica specialistica a carico dello Stato è determinato in 14.483 unità per il primo anno di corso ed è fissato, per ciascuna tipologia di specializzazione, secondo quanto indicato nella allegata tabella 1, parte integrante del presente decreto.

2. Alla distribuzione dei contratti di formazione specialistica alle scuole di specializzazione degli Atenei, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole medesime, provvede con successivo decreto, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministro dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute.

Art. 2.

1. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle università possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.

2. Le regioni e le province autonome, nel cui territorio non insistano atenei con corsi di laurea in medicina

e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con università di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.

Art. 3.

1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola, nonché, ai sensi dell'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel personale medico, dipendente a tempo determinato di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico o di un Istituto zooprofilattico sperimentale di cui al comma 422 e seguenti della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il personale medico di cui al presente comma perde il diritto alla frequenza della scuola di specializzazione nel caso di cessazione - durante il corso di specializzazione medesimo - del rapporto di lavoro a suo tempo instaurato con uno dei sopraindicati enti.

2. Per l'ammissione in soprannumero alle scuole di specializzazione ai sensi del comma 1, i candidati devono avere superato le prove di ammissione previste dalla normativa vigente.

Art. 4.

1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattica scientifica tra le Università italiane e straniere, non possono essere superiori ai diciotto mesi.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2026

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
BERNINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 778

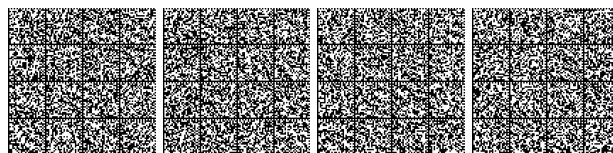


TABELLA 1 - CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICO SPECIALISTICA A CARICO DELLO STATO - A.A. 2024/2025

Area funzionale di chirurgia		Area funzionale dei servizi		Area funzionale di medicina	
Specializzazioni	Fabbisogno	Specializzazioni	Fabbisogno	Specializzazioni	Fabbisogno
Cardiochirurgia	116	Anatomia patologica	168	Allergologia ed immunologia clinica	79
Chirurgia generale	646	Anestesia, rianimazione e t.i. e del dolore	1.438	Dermatologia e venerologia	119
Chirurgia maxillo-facciale	51	Audiologia e foniatria	34	Ematologia	217
Chirurgia pediatrica	60	Farmacologia e Tossicologia clinica	114	Endocrinologia e mal. del metabolismo	204
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	101	Genetica medica	70	Geriatria	353
Chirurgia toracica	87	Igiene e medicina preventiva	542	Malattie dell'apparato cardiovascolare	603
Chirurgia vascolare	117	Medicina fisica e riabilitativa	372	Malattie dell'apparato digerente	209
Ginecologia e ostetricia	534	Medicina del lavoro	187	Malattie dell'apparato respiratorio	246
Neurochirurgia	130	Medicina legale	153	Medicina di comunità e delle cure primarie	134
Oftalmologia	208	Medicina nucleare	80	Malattie infettive e tropicali	228
Ortopedia e traumatologia	470	Microbiologia e virologia	108	Medicina dello sport e dell'esercizio fisico	79
Otorinolaringoiatria	182	Patologia clinica e Biochimica clinica	272	Medicina di emergenza e urgenza	954
Urologia	264	Radiodiagnostica	658	Medicina e cure palliative	155
Totale	2.966	Radioterapia	139	Medicina interna	820
		Statistica sanitaria e Biometria	47	Medicina termale	8
		Totale	4.382	Nefrologia	340
				Neurologia	326
				Neuropsichiatria infantile	223
				Oncologia medica	297
				Pediatria	823
				Psichiatria	548
				Reumatologia	108
				Scienza dell'alimentazione	62
				Totale	7.135

TOTALE 14.483

26A04303

MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Medical plus Italia società cooperativa sociale – in stato di insolvenza», in Assemini e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l’art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gaz-*

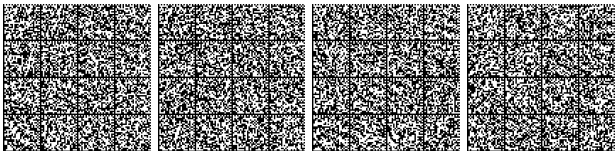
zetta Ufficiale - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 13 novembre 2025, n. 130/2025 del Tribunale di Cagliari, con la quale è stato dichiarato lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Medical plus Italia società cooperativa sociale»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modifiche, la stessa è stata comunicata all’autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, atteso che l’adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla di-



chiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Medical plus Italia società cooperativa sociale – in stato di insolvenza», con sede in Assemini (CA) (codice fiscale n. 03288540929), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Lucca, nato a Cagliari (CA) il 23 agosto 1975 (codice fiscale LCC-FRZ75M23B354Q), ivi domiciliato in via Agostino di Castelvì n. 12.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

DECRETO 30 luglio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Confartigianato fidi Pesaro e Urbino società cooperativa in forma abbreviata «Confartfidi Pesaro Urbino» - in liquidazione», in Pesaro, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 2025, n. 437/2025, con il quale la società cooperativa Confartigianato fidi Pesaro e Urbino società cooperativa in forma abbreviata «Confartfidi Pesaro Urbino» - in liquidazione, con sede in Pesaro (PU) (codice fiscale n. 80000590416), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giuliano Cesarini ne è stato nominato commissario liquidatore;

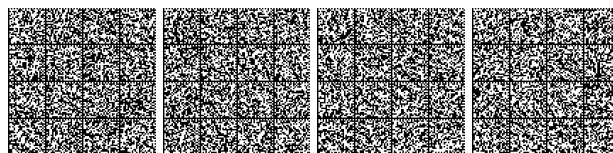
Vista la nota pervenuta in data 15 dicembre 2025, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Giuliano Cesarini dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione



del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)*, della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Giuliano Cesarini, rinunciatario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Confartigianato fidi Pesaro e Urbino società cooperativa in forma abbreviata «Confartfidi Pesaro Urbino» - in liquidazione, con sede in Pesaro (PU) (codice fiscale n. 80000590416), il dott. Ferruccio Maria Sbarbaro, nato a Roma il 4 dicembre 1980 (codice fiscale SBRFRC80T04H501U), ivi domiciliato in via Eleonora Duse n. 37.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04154

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arte legno società cooperativa in liquidazione», in Pisa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Arte legno società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.415,00, si riscontra una massa debitoria di euro 313.867,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 324.052,00;

Considerato che in data 27 ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'Elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Arte legno società cooperativa in liquidazione» con sede in Pisa (PI) (codice fiscale n. 02005370503), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Claudia Crociani, nata a Chiusi (SI) il 4 luglio 1982 (codice fiscale CRCCLD82L44C662Y), domiciliata in San Vincenzo (LI), via San Francesco n. 29.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04155

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «54 Cent(R)o società cooperativa», in Massa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «54 Cent(R)o società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 803,00, si riscontra una massa debitoria di euro 46.251,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 61.481,00;

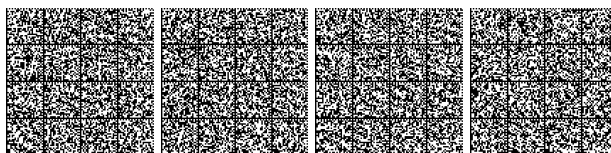
Considerato che in data 30 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della Direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «54 Cent(R)o società cooperativa», con sede in Massa (MC) (codice fiscale n. 01316140456), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Elisa Titi, nata a Fiesole (FI) il 25 agosto 1981 (codice fiscale TTILSE81M65D575Q), domiciliata in Prato (PO), via Firenze n. 38/F.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04156

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.I.A.A.F. Servizi integrati assistenza anziani famiglie – Società cooperativa sociale», in Taranto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «S.I.A.A.F. Servizi integrati assistenza anziani famiglie - Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 25 settembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 3.390,00, si riscontra una massa debitoria di euro 40.061,00 e un patrimonio netto di valore negativo, pari a euro - 36.671,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dall'omesso versamento di contributi previdenziali;

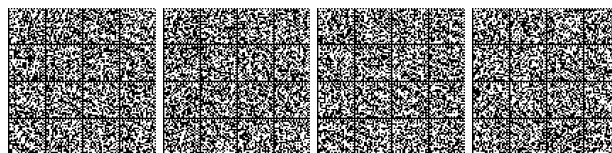
Considerato che in data 22 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «S.I.A.A.F. Servizi integrati assistenza anziani famiglie – Società cooperativa sociale», con sede in Taranto (TA) (codice fiscale 02795380738), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Alessia Russo, nata a Castellaneta (TA) il 12 aprile 1995 (codice fiscale RS-SLSS95D52C136M), domiciliata in Ginosa (TA), via Lumumba n. 18.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04157

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sintech – Società cooperativa sociale – ETS in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza del 18 aprile 2023, con la quale il liquidatore della società cooperativa «Sintech – Società cooperativa sociale – ETS in liquidazione» ha chiesto che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Viste, altresì, le risultanze della successiva revisione da parte della Lega nazionale delle cooperative e mutue, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa e la conseguente proposta di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che dalla situazione patrimoniale, riferita all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, allegata alla suddetta istanza, nonché dell'ultimo bilancio depositato al 31 dicembre 2024, emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 37.783,00, si riscontra una massa debitoria di euro 131.997,00, ed un patrimonio netto negativo di euro - 94.240,00;

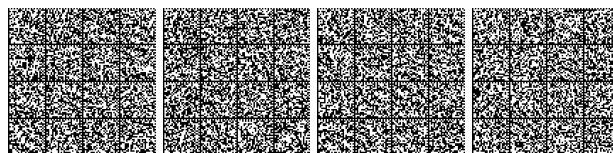
Considerato che in data 26 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Sintech – Società cooperativa sociale – ETS in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 09730061000), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianfranco Soccorsi, nato a Roma l'11 maggio 1962 (codice fiscale SCCGFR62E-11H501Y), ivi domiciliato in Via Lucio II n. 46.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04158

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 agosto 2026.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 marzo al 3 aprile 2026 nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Amandola in Provincia di Fermo. (Ordinanza n. 1208).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2026, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 marzo al 3 aprile 2026 nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Amandola in Provincia di Fermo;

Considerato che nei giorni dal 26 marzo al 3 aprile 2026 il territorio della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Amandola in Provincia di Fermo è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato fenomeni franosi, allagamenti, mareggiate, nonché danneggiamenti alle infrastrutture viarie;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Marche;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Marche è nominato Commissario delegato.

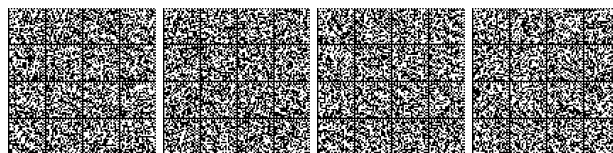
2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 9, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in



materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano, anche successivamente all'approvazione del medesimo, purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al Soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento di cui al precedente comma 3 e comunque prima della successiva adozione del Piano, o sue rimodulazioni, da parte del Commissario delegato.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 9, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 9, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con la delibera del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziare, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 10, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare risorse economiche, volte a consentire il pronto avvio e l'esecuzione degli interventi, sulla base dei provvedimenti di liquidazione previsti dal Codice degli appalti, in favore dei medesimi Soggetti attuatori ovvero degli operatori economici incaricati.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato,

anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800,00 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 9.

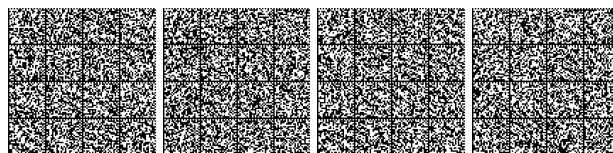
4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

5. Qualora all'avente diritto al contributo per l'autonoma sistemazione sia stato riconosciuto anche quello di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), il predetto contributo per l'autonoma sistemazione potrà essere erogato fino alla data di revoca del provvedimento di cui al comma 2.

Art. 3.

Deroghe

1. Per consentire l'immediata esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza conseguenti agli eventi emergenziali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i



soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

a. regio-decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

Per la realizzazione degli interventi in alveo e delle opere di messa in sicurezza idraulica, è ammessa la deroga agli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 (autorizzazioni e procedimenti di polizia idraulica per opere e interventi negli alvei e nelle pertinenze fluviali);

b. regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato).

Per accelerare le attività amministrative e contabili è ammessa la deroga agli articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20 (procedure amministrativo contabili in materia di esecuzione dei contratti);

c. regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordimento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

Per accelerare la realizzazione degli interventi è ammessa la deroga agli articoli 7 e 8 (procedimenti autorizzatori in materia di vincolo idrogeologico);

d. regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).

Per accelerare le attività amministrative e contabili è ammessa la deroga agli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119 (procedure amministrativo contabili in materia di esecuzione dei contratti);

e. regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione)

Per accelerare le attività amministrative è ammessa la deroga all'art. 34 (destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici);

f. decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - Navigazione marittima).

Per accelerare le attività amministrative è ammessa la deroga all'art. 36 (destinazione di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato).

g. decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

Per la semplificazione delle procedure è ammessa la deroga all'art. 5 (Valutazione di incidenza);

h. decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche).

Per accelerare la realizzazione degli interventi è ammessa la deroga all'art. 13 (determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni per estrazioni di materiali dall'alveo);

i. decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).

Per accelerare le attività amministrative è ammessa la deroga all'art. 11 (operazioni permutative e dazioni in pagamento);

l. legge 7 agosto 1990, n. 241 (Termini di conclusione del procedimento, partecipazione procedimentale e conferenze di servizi).

È ammessa la deroga ai termini procedurali previsti dagli articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

m. legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)

È ammessa la deroga all'art. 13 (nulla osta per il rilascio di concessioni o autorizzazioni) e al titolo III (aree naturali protette regionali);

n. legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

È ammessa la deroga all'art. 3, commi da 24 a 40, limitatamente ai flussi di rifiuti generati a seguito degli eventi alluvionali in rassegna;

o. decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

È ammessa la deroga agli articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72 (documentazione amministrativa, dichiarazioni sostitutive e controlli);

p. decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

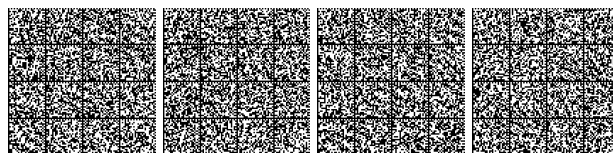
Per accelerare le attività amministrative è ammessa la deroga all'art. 191, comma 3 (principi di gestione e controllo di gestione);

q. decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Per accelerare le procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi è ammessa la deroga agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;

r. decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni (Norme in materia ambientale)

Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi emergenziali, è ammessa la deroga agli articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214,



215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98/CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, limitatamente ai termini ivi previsti;

s. decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

È ammessa la deroga agli articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152 (autorizzazioni, prescrizioni e procedimenti di tutela dei beni culturali e paesaggistici);

t. decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

È ammessa la deroga agli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, (semplificazione delle procedure relative ai procedimenti di autorizzazione paesaggistica);

u. decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

È ammessa la deroga agli articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82 (competenze delle regioni regolamenti edilizi titoli abilitativi edilizi, segnalazioni certificate, permessi di costruire e agibilità);

v. decreto luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446 (Facoltà agli utenti delle strade vicinali di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse).

w. legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Legge sui lavori pubblici allegato F).

È ammessa la deroga agli articoli 51, 52, 53 e 54 in materia di interventi sulle strade vicinali;

z. legge 12 febbraio 1958, n. 126 (Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico).

È ammessa la deroga all'art. 14 e ogni altra legge e disposizione sulle modalità e sulle misure di partecipazione a spese ed oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali, allo scopo di porre a carico delle risorse stanziare per l'emergenza gli interventi necessari;

È ammessa altresì la deroga alle leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e all'art. 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della

perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell'art. 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 140 possono essere derogati. Di conseguenza possono essere derogate le tempistiche e le modalità di trasmissione all'ANAC della documentazione di cui al comma 10 previste dall'art. 23 Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di Vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023 e dal Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023.

In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:

22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;

38, 41, comma 4, allegato I.8 (art. 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

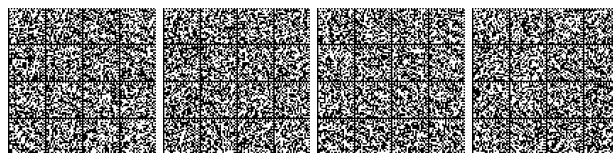
41, comma 5, al fine di consentire la redazione del solo progetto esecutivo senza dover procedere alla redazione del progetto di fattibilità tecnica economica e/o del DOCFAP;

41 comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;

43, comma 1, al fine di velocizzare l'attuazione degli interventi previsti dal Piano del Commissario senza l'obbligo di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM), per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per interventi su costruzioni esistenti anche con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore alle soglie ivi indicate;

44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;

17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finali-



tà i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7;

120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario delegato o dai

soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

6. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.

Art. 4.

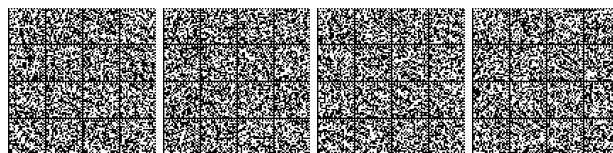
Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata in particolare per gli interventi di tipo *d)*, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce, anche attraverso la predisposizione di apposite piattaforme informatiche che consentano senza ulteriori oneri a carico delle risorse stanziare per l'emergenza la compilazione della modulistica di cui al comma 6, la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continua-



tiva risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza per le finalità di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Ricognizione fabbisogni patrimonio pubblico

1. Il Commissario delegato esegue, altresì, la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino, ove non ancora effettuato, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, di cui alla lettera e), dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, danneggiate dagli eventi calamitosi di cui in premessa. Detta ricognizione dei danni, effettuata attraverso la modulistica allegata, non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, ed è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 6.

Gestione dei materiali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eli-

minare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di Enti locali diversi dal Comune.

2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alla colonna A ovvero alla colonna B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione alla destinazione d'uso del sito che andrà ad ospitare il materiale litoide.

3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di deposito temporaneo ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo d'accordo con gli Enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 9.

4. Alla raccolta e al trasporto dei materiali di cui al comma 3 si può provvedere ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza. I predetti materiali, se considerati rifiuti, dovranno essere gestiti fin dalla produzione/prelievo, individuandone per ognuno il proprio codice EER. Tale codice seguirà il rifiuto sia in fase di raccolta e trasporto, sia nella fase di conferimento agli impianti ricettori, i quali dovranno gestire i rifiuti derivanti dalla presente emergenza con una contabilità interna separata utile sia per la quantificazione dei rifiuti emer-



genziali, sia per l'attribuzione, a seguito di opportuna richiesta formale, della riduzione del tributo speciale per lo smaltimento in discarica di cui alla legge n. 549/1995 fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili, in particolare dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), Pile ed Accumulatori, dei rifiuti ingombranti.

5. Al fine di ridurre i rischi per l'ambiente potenzialmente derivanti dalla prolungata permanenza dei rifiuti nei siti di deposito temporaneo, il Commissario delegato o i soggetti attuatori, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza, possono autorizzare i gestori delle discariche individuate per ricevere e smaltire i materiali non recuperabili di cui al secondo periodo, comma 4, del presente articolo, per i quali è escluso l'obbligo di pretrattamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche in deroga ai codici CER riportati nel provvedimento autorizzativo rilasciato dalla rispettiva Provincia, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li ritengano compatibili con le caratteristiche tecniche della discarica. ARPA fornirà supporto per la corretta attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 7.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela

ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinques* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 8.

Impiego del volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Marche nelle attività previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 9. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 1.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziata dalla delibera del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2026 citata in premessa.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Marche è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.



Art. 10.

Relazioni del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai Soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

Art. 11.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell'agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi calamitosi, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di

chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 23 luglio 2027, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Art. 12.

Collaudi

1. Per il collaudo degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, previsti dal piano approvato in virtù dell'art. 1, ove ne ricorrano le condizioni di legge, si provvede con Commissioni di collaudo nominate dai Soggetti attuatori che richiedono al Commissario delegato ed al Dipartimento della protezione civile la designazione di un proprio rappresentante, anche con funzione di presidente, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 9.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede, con riferimento ai componenti dipendenti pubblici della stazione appaltante nell'ambito di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e per i dipendenti pubblici componenti delle altre amministrazioni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato II.14 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2026

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), al seguente link: <https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimentinormativi>

26A04405



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Numeta»

Estratto determina AAM/PPA n. 443/2026 del 31 luglio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo stato di riferimento (RMS): una variazione di tipo II, C.I.z: Modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo a seguito di aggiornamento del *Company Core Data Sheet* (CCDS) relativamente alle informazioni per la corretta diluizione dell'emulsione per infusione. Adeguamento all'ultima versione del QRD template.

È modificato il paragrafo n. 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Relativamente al medicinale NUMETA (A.I.C. 040774) per le forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice di procedura: SE/H/0918/002-004/II/059.

Codice pratica: VC2/2025/432.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a., codice fiscale 00492340583, con sede legale e domicilio fiscale in via del Serafico, 89 - 00142 Roma, RM, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04267

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina, «Rosuvastatina Mylan Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 444/2026 del 31 luglio 2026

È autorizzato *grouping* di variazioni avente ad oggetto tre variazioni di tipo IAIN, Q.II.e.6.a.1, una variazione di tipo tipo IB Q.II.e.6.a.2 e una variazione di tipo IB, Q.II.e.1.b.1 la cui approvazione comporta l'immissione in commercio del medicinale ROSUVASTATINA MYLAN ITALIA anche nelle confezioni di seguito specificate in aggiunta a quelle già autorizzate:

A.I.C.: 043724386 - «5 mg compresse rivestite con film» 90 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/al (codice base 32 19QCM2);

A.I.C.: 043724424 - «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone hdpe (codice base 32 19QCN8);

A.I.C.: 043724398 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/al (codice base 32 19QCMG);

A.I.C.: 043724436 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone hdpe (codice base 32 19QCNN);

A.I.C.: 043724400 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/al (codice base 32 19QCMJ);

A.I.C.: 043724448 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone hdpe (codice base 32 19QCP0);

A.I.C.: 043724412 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria al/al (codice base 32 19QCMW);

A.I.C.: 043724451 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone hdpe (codice base 32 19QCP3).

Principio attivo: rosuvastatina.

Codice di procedura: NL/H/3255/001-004/IB/041/G.

Codice pratica: C1B/2026/931.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

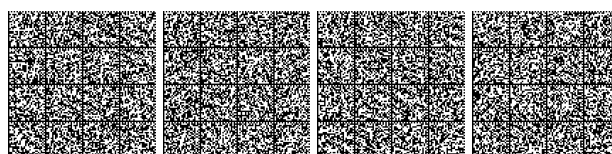
Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04268

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio alginato e sodio bicarbonato, «Gaviscon».

Estratto determina AAM/PPA n. 445/2026 del 31 luglio 2026

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni relativamente al medicinale GAVISCON (A.I.C. 024352) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

«Gaviscon» 500 mg + 267 mg compresse masticabili gusto menta:

24 compresse in blister: A.I.C. n. 024352054;

36 compresse in blister: A.I.C. n. 024352066;

40 compresse in contenitore: A.I.C. n. 024352080;

48 compresse in blister: A.I.C. n. 024352078;

«Gaviscon» 250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta:

16 compresse in blister: A.I.C. n. 024352155;

24 compresse in blister: A.I.C. n. 024352167;

32 compresse in blister: A.I.C. n. 024352179;

48 compresse in blister: A.I.C. n. 024352181;

«Gaviscon» 250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto fragola:

16 compresse in blister: A.I.C. n. 024352193;

16 compresse in contenitore: A.I.C. n. 024352231;

20 compresse in contenitore: A.I.C. n. 024352243;

24 compresse in blister: A.I.C. n. 024352205;

32 compresse in blister: A.I.C. n. 024352217;

48 compresse in blister: A.I.C. n. 024352229;

«Gaviscon» 500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale:

flacone da 200 ml: A.I.C. n. 024352039;

«Gaviscon» 500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta:

flacone da 200 ml: A.I.C. n. 024352092;

flacone da 300 ml: A.I.C. n. 024352104;

flacone da 500 ml: A.I.C. n. 024352116;

«Gaviscon» 500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta in bustine:

12 bustine monodose: A.I.C. n. 024352128;

20 bustine monodose: A.I.C. n. 024352130;

24 bustine monodose: A.I.C. n. 024352142;

2 variazioni di tipo II, C.I.4: modifica ai paragrafi 4.2, 4.4, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del foglio illustrativo con l'inserimento di informazioni di sicurezza relative ai bambini di età inferiore ai 12 anni.

Sono state inoltre apportate modifiche formali e in accordo al QRD template.

Codici pratica: VN2/2025/186.

Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.a., codice fiscale 06325010152, con sede legale e domicilio fiscale in via Spadolini n. 7, 20141 - Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04269

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ramipril, «Ramipril EG».

Estratto determina AAM/PPA n. 446/2026 del 31 luglio 2026

Si autorizzano le seguenti variazioni di tipo IB, B.II.e.1.b.1 e di tipo IB, B.II.f.1.z la cui approvazione comporta l'immissione in commercio del medicinale RAMIPRIL EG anche nella confezione di seguita specificata in aggiunta a quelle già autorizzate:

A.I.C.: 037439460 - «5 mg compresse» 250 compresse in flacone Hdpe (codice base 32 13QKZ4);

principio attivo: ramipril;

codici di procedura: DK/H/XXXX/WS/397-SE/H/0592/002/WS/041;

codice pratica: C1B/2025/2224.

Titolare A.I.C.:

EG S.p.a., codice fiscale 12432150154, con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 - Milano (MI) - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«OSP» medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua ita-



liana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A04270

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Presentazione delle domande di agevolazione delle proposte progettuali nell'ambito del partenariato EuroHPC JU, bando «HORIZON-JU-EUROHPC-2026-COE-LH-01».

Con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e del Direttore generale per le nuove tecnologie abilitanti n. 2414 del 4 agosto 2026 sono stati definiti, ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6, del decreto ministeriale n. 186485 del 16 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 2023, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di age-

volazione per la realizzazione di progetti di ricerca per lo sviluppo di un'iniziativa europea nell'ambito del partenariato EuroHPC JU, bando «HORIZON-JU-EUROHPC-2026-COE-LH-01».

Il provvedimento fissa i termini di presentazione della domanda entro le ore 17,00 del 7 ottobre 2026.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del provvedimento è consultabile dalla data del 5 agosto 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

26A04266

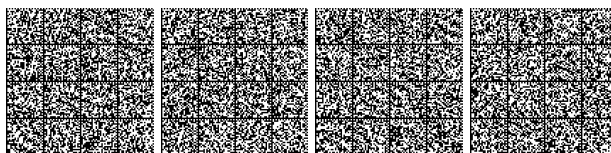
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL MARE

Comunicato relativo all'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate al finanziamento di interventi di nuova realizzazione, riqualificazione e valorizzazione di musei del mare ubicati nelle isole minori marine.

Si comunica che sul sito www.dipartimentopolitichemare.gov.it alla sezione «Bandi e Avvisi», è disponibile il testo dell'«Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate al finanziamento di interventi di nuova realizzazione, riqualificazione e valorizzazione di musei del mare ubicati nelle isole minori marine.».

26A04271MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-196) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

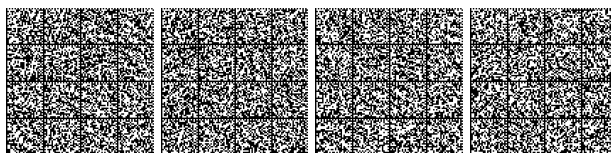
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

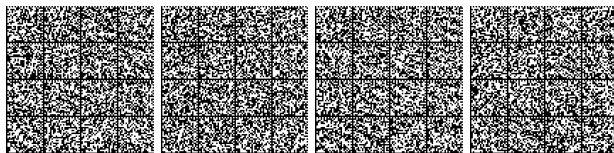
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

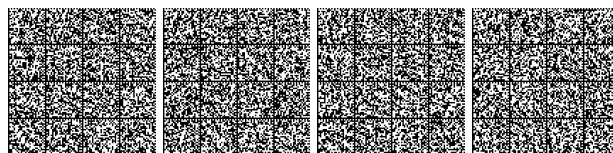
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

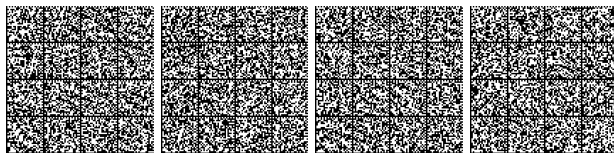
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

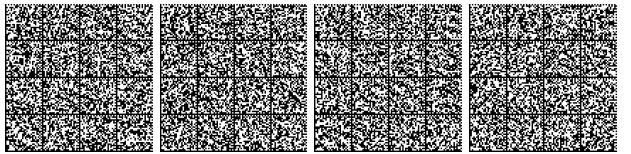
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 8 2 5 *

€ 1,00

